



PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

Relazione annuale sull'andamento della giustizia nel periodo 01/07/2012 – 30/06/2013.

SITUAZIONE DEGLI ORGANICI E DEI SERVIZI

La pianta organica del personale amministrativo, sede principale, escluse le sezioni distaccate, così come modificata dal D.M. 5.11.2009 (G.U del 15.3.2010 n.5) che ne ha ridefinito la consistenza numerica complessiva, risulta essere del tutto insufficiente in relazione alle crescenti esigenze di servizio dell'Ufficio.

Le unità sono state rideterminate in un numero complessivo di 269, con una decurtazione del 15% rispetto alla precedente pianta organica, che prevedeva n. 288 unità.

Il suddetto organico, inoltre, a causa delle numerose vacanze in quasi tutti i profili professionali, per un numero complessivo di 65 unità, è colpito da una, ormai insostenibile e devastante, incessante emorragia.

Tale situazione, sia come previsione di pianta che come mancata copertura dei posti, costituisce una delle più evidenti e persistenti cause di disfunzione, che fatalmente intacca l'efficienza dell'Ufficio, al limite della paralisi di diversi ed essenziali servizi.

In tale fosco contesto risulta particolarmente deleteria la carenza riguardante il personale appartenente alla qualifica di funzionario giudiziario, in cui si registrano n. 32 scoperture. Infatti, rispetto a n. 64 unità previste in pianta organica, sono presenti n. 32 unità, di cui n. 2 sono prossimi al pensionamento. Se si considerano l'ampiezza e la delicatezza delle funzioni che il nuovo contratto integrativo del Ministero attribuisce agli appartenenti a detta qualifica, appare evidente la ferita mortale per la funzionalità dei servizi di questo ufficio, ed è forte il rischio che sezioni quali G.I.P., Fallimentare, Esecuzioni Civili, Riesame, Lavoro, ed altri settori delicati, come quello delle Spese di Giustizia, del Recupero Crediti, ecc. restino privi dei necessari riferimenti e guide, con una prospettiva di sicura paralisi.

Altro pesante dimagrimento ha toccato il personale appartenente alla qualifica di ausiliario giudiziario.

In sostanza, l'incessante impoverimento di tale personale rende ingestibile la indispensabile attività di movimentazione dei fascicoli, specie in considerazione delle limitazioni al servizio provenienti dalle visite di controllo effettuate dal Medico competente, per la maggioranza degli addetti. A ciò si aggiunga che quotidianamente si verifica un consistente numero di assenze (sino a metà del personale in servizio) degli ausiliari per ragioni diverse (malattia, permessi studio ed altro), tali da rendere particolarmente problematico non solo effettuare una equa redistribuzione dei carichi di lavoro, (già di per sé sufficientemente gravosi per ognuno di loro), ma, altresì, provvedere alle necessarie sostituzioni al fine di garantire, almeno, le attività urgenti, inerenti alle esigenze primarie delle singole Cancellerie (prelievo e ritiro posta, trasferimento fascicoli tra sede centrale e sedi di Via Crispi e via Verona, consegna fascicoli in udienza e ritiro degli stessi, trasmissione atti all'U.N.E.P., fotocopiatura, archivio penale e civile ed altro).

Da ultimo, non vanno dimenticate le numerose assenze del personale, per cause diverse: n. 8 unità applicate ad altri Uffici; n. 4 unità per malattia, aspettative ed altro; n. 12 unità in part-time; n. 8 unità in permessi studio; n. 23 unità in permessi ex lege n. 104/92.

Si rende, dunque, indispensabile ed indifferibile un consistente ampliamento della pianta organica del personale amministrativo, che interessi non soltanto le qualifiche sopra richiamate, ma altresì, quelle di operatore giudiziario, di assistente giudiziario e di cancelliere.

Altrettanto indifferibile ed indispensabile è la immediata copertura delle vacanze di organico.

Diversamente, come si è già accennato, molti e delicati servizi andranno incontro, nel migliore dei casi, a gravi disfunzioni, nel peggiore, ad una vera e propria paralisi.

Insufficiente, appare, anche l'organico previsto per le Sezioni Distaccate (complessivamente n. 62 unità) e ciò in relazione alle estese competenze di dette articolazioni e al numero di udienze civili e penali che viene tenuto, anche se, come è noto, ne è stata disposta la soppressione.

Eguale drammatica si presenta la situazione dell'organico del personale di magistratura. Come dimostrano inconfutabilmente i prospetti statistici, il numero dei magistrati oggi previsti in pianta (n. 110) dovrebbe essere aumentato di non meno di 20 unità, 10 delle quali dovrebbero essere assegnate immediatamente alla sezione lavoro, organo che versa in una situazione senza eufemismi tragica, con conseguenze

dirompenti, palesemente in contrasto con il dettato costituzionale, per la tempestiva tutela dei diritti nel delicatissimo settore del lavoro, per di più in una fase, quale la presente, segnata da una crisi economica atroce.

Va, tuttavia, osservato che il personale amministrativo, nel complesso, assolve ai relativi compiti, nonostante le difficoltà fin qui rappresentate, con spirito di sacrificio, abnegazione ed impegno massimi.

Tale personale, peraltro, è stato chiamato ad affrontare gli onerosi, ulteriori compiti connessi alla gestione del P.C.T. nel settore civile e all'attuazione del sistema T.I.A.P. (Trattamento Informatico Atti Processuali), per la "digitalizzazione completa del fascicolo nel settore penale.

La realizzazione di entrambi i progetti, di cui il Tribunale di Catania ha il merito di essere stato scelto quale "Tribunale Pilota", ha comportato un significativo sforzo logistico, ottenendo tuttavia i risultati prefissati, grazie anche all'apporto e all'entusiasmo assicurati dal Dirigente Amministrativo, dott.ssa Antonietta Basile, nella sperimentazione dei descritti sistemi, nonché all'impegno del personale a tali attività addetto, che ha dimostrato di saper superare con professionalità ed efficienza le svariate situazioni di difficoltà.

Peraltro, al fine di provvedere alla materiale consegna delle notificazioni e comunicazioni nel corso dei procedimenti civili alla parte costituita non abilitata al P.d.A. e non dotata di indirizzo elettronico, si è resa necessaria, pur in un contesto di estrema criticità di organico come quello sopra descritto, l'istituzione di una apposita cancelleria. Per far fronte a tale esigenza, ritenuto che le gravissime carenze di organico di questo Tribunale non consentivano l'assegnazione a detto servizio di due dipendenti in pianta stabile, si è provveduto ad operare una rotazione settimanale tra le unità in servizio nell'area civile che rivestono le qualifiche di operatore giudiziario ed assistente giudiziario, in maniera da arrecare il minore pregiudizio possibile alle sezioni di appartenenza, ma aggravando inevitabilmente la già difficile situazione quotidiana che le stesse sezioni si trovano già ad affrontare.

Non si può sottacere, poi, sulle gravi difficoltà in cui versano i servizi 1/A/SG, del Funzionario Delegato e di Contabilità ed Economato, dovute principalmente alla assenza di figure professionali specifiche, quali quella di funzionario o cancelliere contabile, in grado di assicurare la corretta e tempestiva funzionalità dei servizi di un settore (contabile-amministrativo) sul quale ricadono serie responsabilità di tipo erariale. Più in particolare, faccio presente che il Tribunale di Catania ha emesso nell'anno 2012 n. 4.596 mandati di pagamento per un importo di € 6.848.719,80. Di

conseguenza, la drastica riduzione di personale assegnato agli uffici in questione, dovuta sia alla cessazione dal servizio per collocamento a riposo dei quattro funzionari responsabili, sia al trasferimento dell'unico funzionario contabile, allo stesso ufficio al quale era stato applicato per tre anni incide pesantemente sulla gestione dei suddetti servizi, anche in considerazione della loro peculiarità e delicatezza.

Ribadisco, infine, che il personale delle cancellerie, allo stato attuale, oberatissimo di lavoro, tuttavia, assolve ai suoi compiti con spirito di sacrificio e abnegazione ammirevoli. Oltre ai compiti d'istituto, infatti, gli operatori ed assistenti giudiziari di questo Tribunale sono stati coinvolti in questi ultimi anni, negli onerosi adempimenti per la gestione del Processo Civile Telematico, nel settore civile (decreto ingiuntivo telematico, notifiche telematiche, deposito atti e documenti di parte, ecc.) e nella gestione del sistema TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), per la "digitalizzazione" completa del fascicolo, nel settore penale.

La realizzazione di questi progetti ha comportato un significativo sforzo logistico, ottenendo comunque i risultati prefissati, grazie alla volontà e all'entusiasmo di tutti coloro che hanno partecipato al processo innovativo.

SITUAZIONE DEI LOCALI DEL TRIBUNALE

La situazione dei locali destinati al Tribunale continua ad essere estremamente precaria ed indecorosa.

Salvo poche eccezioni, mancano, anzitutto, con riferimento all'edificio sito in piazza Verga, le stanze per il personale di magistratura, gran parte del quale (il più fortunato) è costretto a condividere cumulativamente spazi già di per sé angusti e del tutto inadeguati.

Insufficienti sono, poi, le aule per lo svolgimento delle udienze sia nel settore penale che in quello civile: in particolare, quanto al settore civile, addirittura difettano del tutto apposite aule per una celebrazione decorosa delle udienze, che, com'è fin troppo noto, si svolgono negli stessi uffici, peraltro condivisi, dei giudici.

Miglior sorte non tocca al personale amministrativo, costretto anch'esso ad operare, di regola, per troppe unità in un unico ambiente, spesso, per di più, occupato da pile di fascicoli e da armadi, con conseguente riduzione di spazi vitali disponibili e senza tener conto della massa quotidiana del pubblico di utenti.

Per quanto riguarda, poi, la sezione lavoro è entrata in funzione la nuova sede sita in questa via Guardia della Carvana.

Sennonché, va particolarmente denunciata una situazione divenuta ingovernabile e fonte di gravissimi disservizi, nonché di concreto pericolo.

Si tratta dei locali destinati ad archivio e di quelli destinati alla custodia dei corpi di reato.

Detti locali, a causa del continuo affluire di una massa incontenibile di fascicoli e di una sempre crescente quantità di corpi di reato (circa n. 27.000), ormai da tempo sono più che saturi, con la conseguenza devastante che una considerevole mole di fascicoli è ferma nei locali destinati ad ufficio o nei corridoi ed una notevole quantità di corpi di reato è trattenuta, per mera benevolenza, dai vari corpi delle Forze dell'Ordine.

Inoltre, a causa della ubicazione (per lo più piani interrati) e della vetustà, detti locali sono divenuti pericolosi per la salute degli addetti e, di fatto, nella gran parte, risultano inagibili e tali dichiarati con provvedimento di questo Presidente.

Va, tuttavia, osservato, che il Comune di Catania ha finalmente, anche se ancora in parte, provveduto, mettendo a disposizione per gli uffici giudiziari e, segnatamente per il Tribunale, nuovi locali destinati ad archivio in questa via S. G. La Rena

Va, infine, fermamente denunciata, la persistente, indecorosa situazione, concernente l'ex edificio delle Poste, sito in questo viale Africa, acquistato dallo Stato molti anni addietro con un pesante onere finanziario, per essere destinato specificatamente agli uffici giudiziari, e, a tale specifico scopo, donato al Comune di Catania, ma rimasto ad oggi inutilizzato.

Fattore fortemente positivo, nella prospettiva di risolvere la grave, annosa inadeguatezza dell'edilizia giudiziaria di questa città è rappresentato dal Protocollo d'intesa stipulato in data 29 maggio 2013 tra la Regione Siciliana, la Corte di Appello di Catania, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, il Tribunale di Catania e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, per la destinazione a sede di uffici giudiziari del complesso edilizio "Ascoli – Tomaselli".

INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL TRIBUNALE DI CATANIA

A) PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Com'è noto, il Tribunale di Catania fu prescelto dal Ministero della Giustizia quale sede pilota per l'attivazione del processo civile telematico (PCT), che ha preso l'avvio con i procedimenti ingiuntivi telematici a valore legale; si è poi esteso, a decorrere dal 1 settembre 2010, al deposito telematico, a valore legale, di tutti gli atti del

processo esecutivo immobiliare, nonché, ancora, al deposito degli atti a valore legale nell'ambito delle procedure concorsuali presso la IV sezione civile e fallimentare.

Il Processo Civile Telematico (PCT) rappresenta la maggiore e più complessa realizzazione del progetto di digitalizzazione della Giustizia Civile e mira ad automatizzare – nell'ambito del processo civile e secondo precise regole tecnico operative – i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari, nonché tra utenti interni (magistrati e cancellerie).

Il processo civile telematico è stato introdotto dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123, disciplina che regolava le modalità di formazione e comunicazione degli atti processuali con strumenti informatici, poi confermato dal codice dell'amministrazione digitale introdotto con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Alle innovazioni introdotte al suddetto codice dal d.lgs. 235/2010, entrato in vigore il 25 gennaio 2011, è stata data attuazione con l'art. 4 del D.L.193/2009, convertito con modificazioni dalla l. 2/2010, con il decreto del Ministro della Giustizia n. 44 del 2011 ed infine con le specifiche tecniche emesse dal responsabile dei sistemi informativi del Ministero della Giustizia datate 18 luglio 2011.

La finalità di tale realizzazione riguarda una riduzione dei tempi di gestione dei processi – attraverso un trattamento automatizzato delle informazioni - e un incremento delle possibilità di accesso e scambio delle informazioni tra l'ufficio giudiziario ed il territorio.

Come è noto, poi, ai sensi dell'art. 16-bis D.L. 179/2013 (inserito dall'art. 1, comma 19, punto 2, della L. 228/2012), a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, celebrati innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche; allo stesso modo si procederà per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, nonché nelle procedure concorsuali per il deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

Ancora, sempre a decorrere dal 30 giugno 2014, per il solo procedimento monitorio, escluso il giudizio di opposizione, anche il deposito dei provvedimenti adottati dal giudice, oltre che degli atti di parte e dei documenti avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche. In vista della suddetta scadenza, su iniziativa della DGSIA sarà realizzato, entro i primi mesi del 2014, il progetto "PCT Sud", che prevede supporti

allo sviluppo e al radicamento del PCT sul territorio, dotazioni hardware, l'erogazione di formazione e altri supporti agli utilizzatori.

Di seguito si procederà ad illustrare i principali aspetti del PCT e lo stato di avanzamento del progetto nel distretto della Corte d'Appello di Catania.

POLISWEB NAZIONALE

Permette ai soggetti autorizzati la consultazione in modalità sincrona dei registri della cognizione e delle esecuzioni, nonché degli atti contenuti nel fascicolo informatico, offrendo così una visione on-line dello stato del fascicolo in coincidenza con la registrazione dell'evento da parte del cancelliere.

Attualmente tutti gli avvocati che operano negli uffici giudiziari del distretto di Catania possono fruire del detto servizio se iscritti a un punto di accesso. La consultabilità è migliorata notevolmente in seguito alla pulizia delle anagrafiche, alla progressiva normalizzazione delle basi dati e all'accresciuto bacino di informazioni attualmente incamerato per singolo fascicolo.

L'attivazione del Portale dei Servizi Telematici PST (pst.giustizia.it) ha esteso le possibilità di consultazione anche a soggetti non autenticati; questi ultimi possono accedere agli elementi salienti di un fascicolo – anonimizzati tramite asterischi – in particolare al numero di ruolo, al giudice, alla sezione e all'ultimo evento registrato; da gennaio del 2013 la consultazione dei detti dati, sempre in forma anonima, può avvenire anche tramite apposita APP sia per Iphone che per Android.

PAGAMENTI TELEMATICI

E' una nuova funzionalità dei registri civili, attiva in tutte le sedi giudiziarie del distretto a partire dal 1 febbraio 2013. Permette la gestione telematizzata del contributo unificato, dei diritti di cancelleria e dei diritti di copia da parte dell'avvocato, attraverso l'acquisto di un bollo virtuale (c.d. Ricevuta Telematica), che potrà essere depositato telematicamente nella cancelleria contestualmente al deposito atti, ovvero stampato e poi prodotto in formato cartaceo al momento della costituzione in giudizio. Si riscontra, allo stato, un uso assai sporadico da parte degli avvocati del distretto, forse anche in considerazione della carenza di adeguata informazione all'interno del ceto forense.

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TRAMITE PEC.

Funzione già presente nei sistemi SICID e SIECIC e che consiste nell'invio delle notifiche (ex art 51 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e modificato da D.L. 193/2009 convertito in legge 24/2010, ovvero ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.c., come da ultimo novellato dall'art. 25 legge 183/2011) da parte degli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici attraverso il sistema di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo elettronico del destinatario.

Il sistema delle comunicazioni telematiche trae fondamento dall'art. 51 D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 (come modificato da D.L. 193/2009, convertito in L. 24/2010).

E' stato introdotto nel circondario del Tribunale di CATANIA (in forza del decreto del Ministro della Giustizia 1 aprile 2011), a partire dal 20 settembre 2011.

Successivamente, per effetto dell'art. 16 del D.L. 20.10.2012, n. 179 (convertito dalla L. 18.12.2012, n. 221), per un verso, è stata disposta l'abrogazione dei primi quattro commi dell'art. 51 D.L. 112/2008, e per altro verso si è stabilito, a partire dal 18 febbraio 2013, per tutti gli uffici giudiziari nel territorio nazionale, l'obbligo di procedere alle comunicazioni via PEC a tutti i difensori della parti private nel processo civile. Per le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti (nei procedimenti dove ciò resta consentito), in tutti gli uffici giudiziari del distretto, le comunicazioni via PEC sono divenute obbligatorie a partire dal 18 giugno 2013, per i destinatari diversi dai difensori (in primo luogo i c.t.u. e gli altri ausiliari del magistrato), quando si tratti di soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC (cioè tutti i professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale), le comunicazioni in tutti gli uffici giudiziari del distretto devono essere eseguite esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2013 (art. 16, comma 9, lett. c), d.l. 179/2012).

Infine, va ricordato che per effetto dell'art. 17, comma 1, D.L.179/2012 (che ha novellato la legge fallimentare mediante l'inserimento dell'art. 31-bis), nell'ambito delle procedure concorsuali (fallimenti e concordati preventivi) tutte le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore, sono effettuate esclusivamente all'indirizzo PEC da loro indicato; detta disposizione trova applicazione per tutti i fallimenti pendenti nei tribunali del distretto a partire dal 31 ottobre 2013.

Di seguito si riportano alcuni dati, (fonte CISIA Catania) particolarmente significativi, relativi alle comunicazioni telematiche effettuate nel Tribunale di Catania nel periodo 1/7/2012 – 30/06/2013.

Dati più che quadruplicati rispetto a quelli del periodo precedente.

Ufficio giudiziario	Comunicazioni
TRIBUNALE DI CATANIA	223.583
Sez. distaccata di MASCALUCIA	11.251
Sez. distaccata di GIARRE	5.920
Sez. distaccata di ADRANO	4.159
Sez. distaccata di ACIREALE	4.079
Sez. distaccata di BRONTE	2.907
Sez. distaccata di PATERNO	2.637
Sez. distaccata di BELPASSO	1.981

DEPOSITI TELEMATICI.

Il sistema consente ai soggetti interni abilitati (magistrati) ed esterni abilitati (avvocati, c.t.u., altri ausiliari del giudice) di provvedere al deposito degli atti secondo le modalità previste dal PCT, alimentando in modo automatico i registri di cancelleria.

Nel Tribunale di Catania, già sede pilota del PCT, la trasmissione telematica degli atti processuali con valore legale, in forza di decreti spiccati dal Direttore Generale S.I.A., ai sensi dell'art. 62 d.m. 17 luglio 2008, avviene, a partire dal 3 dicembre 2008, limitatamente ai procedimenti d'ingiunzione; a far data dal 1 settembre 2010, per gli atti del processo esecutivo immobiliare; ancora, a partire dal 17 dicembre 2010, per tutte le procedure fallimentari disciplinate dalla riforma introdotta dal d.lgs. 5/2006. In forza del decreto del Direttore Generale SIA del 27 aprile 2012, ai sensi dell'art. 35 D.M. 44/2011, a partire dal 16 maggio 2012, il PCT ha valore legale per tutti gli atti processuali emessi dal giudice e depositati dalle parti e dagli ausiliari del giudice.

Di seguito si riportano i dati relativi ai depositi telematici nel processo ordinario e del lavoro e nelle procedure esecutive e fallimentari, effettuati da magistrati ed avvocati, nel periodo ricompreso tra l'1/7/2012 e 31/10/2013 (ultimo dato disponibile).

È interessante rilevare come in poco più di un anno siano stati depositati già oltre 10.000 atti del magistrato (sentenze ordinanze e decreti) – nel solo circondario di Catania – a fronte di circa 1.700 atti di parte (avvocati e curatori) – anch’essi concentrati nel circondario etneo –, a testimonianza della perdurante necessità di curare, con iniziative formative e di stimolo assai rilevanti, la diffusione del PCT tra la classe forense e, in generale, tra i professionisti che collaborano con il magistrato.

TRIBUNALE DI CATANIA		
Registro/Rito	Atti di parte	depositi
Cont. Civile	ComparsaConclusionale190	41
Cont. Civile	ComparsaConclusionaleReplica190	20
Cont. Civile	CostituzioneSemplice	11
Cont. Civile	IstanzaGenerica	10
Cont. Civile	Memoria183	37
Cont. Civile	MemoriaGenerica	38
Cont. Civile	MemoriaReplica	4
Cont. Civile	MemoriaReplica183	37
Cont. Civile	MemoriaReplicaProvaContraria183	22
Cont. Civile	ProduzioneDocumentiRichiesti	61
Cont. Civile	Citazione	8
Cont. Civile	OpposizioneDecretoIngiuntivo	3
Cont. Civile	Ricorso	40
Cont. Civile	RicorsoCautelareAnteCausam	1
Cont. Civile	RicorsoDecretoIngiuntivo	264
Cont. Civile	RicorsoSeparazione	3
Vol. Giurisdiz.	Ricorso	1
Lavoro	IstanzaGenerica	1
Lavoro	MemoriaGenerica	7
Lavoro	ProduzioneDocumentiRichiesti	17
Lavoro	Ricorso	4
Lavoro	RicorsoDecretoIngiuntivo	48
Esecuz. Mob.	MemoriaReplica	1
Esecuz. Mob.	ProduzioneDocumentiRichiesti	1
Esecuz. Immob.	custode-DepositoSemplice	3
Esecuz. Immob.	delegato-DepositoSemplice	3
Esecuz. Immob.	esecuzioni-parte-AttoGenerico	10
Esecuz. Immob.	esecuzioni-parte-AttoIntervento	6
Esecuz. Immob.	esecuzioni-parte-DepositoRelazioneNotarile	4
Esecuz. Immob.	esecuzioni-parte-IstanzaVendita	3
Esecuz. Immob.	esecuzioni-parte-RinunciaDebitori	2
Fallim.	concorsuali-curatore-DepositoSemplice	3
Fallim.	concorsuali-curatore-ElencoInsinuazioni	1
Fallim.	concorsuali-parte-AttoGenerico	4

Nuovo Fallim.	concorsuali-curatore-DepositoRelazioneIniziale	4
Nuovo Fallim.	concorsuali-curatore-DepositoRelazionePeriodica	3
Nuovo Fallim.	concorsuali-curatore-DepositoRendiconto	2
Nuovo Fallim.	concorsuali-curatore-DepositoSemplice	254
Nuovo Fallim.	concorsuali-curatore-ElencoInsinuazioni	596
Nuovo Fallim.	concorsuali-parte-AttoGenerico	3
Nuovo Fallim.	concorsuali-parte-DomandaInsinuazione	1
Concord. prev.	concorsuali-curatore-ElencoInsinuazioni	2
Pre-Fallim.	concorsuali-parte-AttoGenerico	1
Registro/Rito	Atti del giudice	depositi
Cont. Civile	Decreto	171
Cont. Civile	DecretoIngiuntivo	621
Cont. Civile	Ordinanza	2.732
Cont. Civile	SentenzaDefinitiva	1.701
Cont. Civile	VerbaleUdienza	89
Lavoro	Decreto	38
Lavoro	DecretoIngiuntivo	320
Lavoro	Ordinanza	52
Lavoro	SentenzaDefinitiva	10
Lavoro	VerbaleUdienza	5
Esecuz. Mob.	DichiarazioneEstinzione	200
Esecuz. Mob.	DichiarazioneSospensione	23
Esecuz. Mob.	FissazioneUdienza	155
Esecuz. Mob.	OrdinanzaVendita	358
Esecuz. Immob.	DecretoGenerico	8
Esecuz. Immob.	Decreto-Estinzione	2
Esecuz. Immob.	DichiarazioneEstinzione	51
Esecuz. Immob.	DichiarazioneSospensione	16
Esecuz. Immob.	FissazioneUdienza	446
Esecuz. Immob.	OrdinanzaVendita	167
Fallim.	DecretoGenerico	631
Nuovo Fallim.	DecretoGenerico	494
Nuovo Fallim.	FissazioneUdienza	1
Pre-Fallim.	DecretoGenerico	120
Pre-Fallim.	SentenzaFallimento	89
Pre-Fallim.	FissazioneUdienza	5
TRIBUNALE DI CATANIA - Sez. distaccata di Acireale		
Registro/Rito	Atti di parte	depositi
Cont. Civile	ComparsaConclusionale190	12
Cont. Civile	ComparsaConclusionaleReplica190	11
Cont. Civile	Memoria183	5
Cont. Civile	MemoriaGenerica	3
Cont. Civile	MemoriaReplica183	2
Cont. Civile	MemoriaReplicaProvaContraria183	5
Cont. Civile	ProduzioneDocumentiRichiesti	1
Cont. Civile	RicorsoDecretoIngiuntivo	4

Registro/Rito	Atti del giudice	depositi
Cont. Civile	DecretoIngiuntivo	1
Cont. Civile	SentenzaDefinitiva	9
Cont. Civile	Ordinanza	1
TRIBUNALE DI CATANIA - Sez. distaccata di Adrano		
Registro/Rito	atti di parte	depositi
Cont. Civile	IstanzaGenerica	2
Cont. Civile	Ricorso	2
Registro/Rito	Atti del giudice	depositi
Cont. Civile	DecretoIngiuntivo	49
Cont. Civile	Ordinanza	139
Cont. Civile	SentenzaDefinitiva	48
TRIBUNALE DI CATANIA - Sez. distaccata di Belpasso		
Registro/Rito	Atti di parte	depositi
Cont. Civile	ComparsaConclusionale190	3
Cont. Civile	MemoriaReplica183	1
Cont. Civile	RicorsoDecretoIngiuntivo	2
Registro/Rito	Atti del giudice	depositi
Cont. Civile	Decreto	4
Cont. Civile	DecretoIngiuntivo	2
Cont. Civile	Ordinanza	25
Cont. Civile	SentenzaDefinitiva	55
TRIBUNALE DI CATANIA - Sez. distaccata di Bronte		
Registro/Rito	Atti di parte	depositi
Cont. Civile	ComparsaConclusionale190	1
Registro/Rito	Atti del giudice	depositi
Cont. Civile	Ordinanza	26
Cont. Civile	SentenzaDefinitiva	14
TRIBUNALE DI CATANIA - Sez. distaccata di Giarre		
Registro/Rito	Atti di parte	depositi
Cont. Civile	ComparsaConclusionale190	7
Cont. Civile	ComparsaConclusionaleReplica190	3
Cont. Civile	Memoria183	6
Cont. Civile	MemoriaGenerica	5
Cont. Civile	MemoriaReplica	1
Cont. Civile	MemoriaReplica183	5
Cont. Civile	MemoriaReplicaProvaContraria183	2
Cont. Civile	ProduzioneDocumentiRichiesti	1
Esecuz. Immob.	esecuzioni-parte-AttoGenerico	1
Registro/Rito	Atti del giudice	depositi
Cont. Civile	Decreto	5
Cont. Civile	DecretoIngiuntivo	86
Cont. Civile	Ordinanza	81
Cont. Civile	SentenzaDefinitiva	194
Cont. Civile	Ordinanza	217

TRIBUNALE DI CATANIA - Sez. distaccata di Mascalucia		
Registro/Rito	atti di parte	depositi
Cont. Civile	ComparsaConclusionale190	3
Cont. Civile	ComparsaConclusionaleReplica190	2
Cont. Civile	CostituzioneSemplice	2
Cont. Civile	Memoria183	9
Cont. Civile	MemoriaGenerica	2
Cont. Civile	MemoriaReplica	1
Cont. Civile	MemoriaReplica183	9
Cont. Civile	MemoriaReplicaProvaContraria183	6
Cont. Civile	RicorsoDecretoIngiuntivo	4
Registro/Rito	Atti del giudice	depositi
Cont. Civile	DecretoIngiuntivo	1
Cont. Civile	SentenzaDefinitiva	64
Cont. Civile	Ordinanza	273
TRIBUNALE DI CATANIA - Sez. distaccata di Paternò		
Registro/Rito	Atti di parte	depositi
Cont. Civile	ComparsaConclusionale190	1
Cont. Civile	Memoria183	1
Cont. Civile	MemoriaReplica183	1
Cont. Civile	ProduzioneDocumentiRichiesti	3
Cont. Civile	RicorsoDecretoIngiuntivo	2
Registro/Rito	Atti del giudice	depositi
Cont. Civile	DecretoIngiuntivo	1
Cont. Civile	Ordinanza	22
Cont. Civile	SentenzaDefinitiva	132

Occorre ribadire che, a fronte della assoluta carenza di mezzi in cui versano gli uffici, può affermarsi che in atto, grazie al decisivo concorrente contributo di magistrati, personale giudiziario e tecnici del CISIA, è stato fatto un rilevante salto di qualità (anche culturale) in tutta l'organizzazione giudiziaria, introducendo e diffondendo l'uso del computer sia per quanto riguarda i servizi di cancelleria sia per quanto riguarda la stesura dei provvedimenti da parte dei magistrati.

B) SITO INTERNET DEL TRIBUNALE DI CATANIA

Nell'anno 2011 sono stati realizzati l'implementazione e il restyling del sito ufficiale del Tribunale di Catania, che costituisce un'opportunità offerta dalle nuove tecnologie per perseguire trasparenza, efficienza ed efficacia per l'intera struttura giudiziaria.

Gli obiettivi perseguiti, in sintesi, possono essere individuati nel:

- creare una vetrina di informazione aperta a tutti i cittadini;

- fornire indicazioni sulle attività degli uffici;
- ridurre, in prospettiva, l'accesso di pubblico presso le cancellerie;
- mettere i visitatori del sito in condizione di agevolare l'approccio ai servizi di base, fornendo indicazioni sulle procedure, sui costi e sulla modulistica;
- costituire un canale di comunicazione interna, destinato al personale amministrativo ed ai magistrati;
- ampliare la conoscenza interna dei flussi di lavoro e semplificare, ove possibile, le procedure, mediante un interscambio virtuoso di informazioni.

Altro obiettivo raggiunto e già attuato ha riguardo all'estensione della pubblicazione del "registro liquidazioni consulenti", relativamente alle Sezioni penali del Tribunale. Valutazioni positive sono state espresse dai destinatari delle informazioni sia per la celerità sia per la fruibilità del servizio erogato.

L'apertura di questo sito rappresenta un necessario ed importante passaggio lungo la direzione di modernizzazione tecnologica e telematica dei servizi offerti agli utenti – qualificati e non – dell'istituzione giudiziaria maggiormente radicata nelle sue varie articolazioni nel territorio sociale e, cioè, del Tribunale.

In questa prospettiva, in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle "*linee guida per i siti web della PA*" adottate ai sensi dell'art. 4 della direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ho provveduto a designare il magistrato dott.ssa Rosaria Castorina Responsabile del Procedimento di Pubblicazione (R.P.P.) per il sito web del Tribunale.

Successivamente al lavoro tecnico di sviluppo e di adeguamento del sito *web* alle direttive ministeriali, è intervenuto il rilascio dell'apposito logo dal Ministero, attestato di conformità dello stesso alle cennate linee guida.

Al termine del lavoro di revisione, che si è concluso con successo mediante un evento di presentazione degli stessi avvenuto il **18 gennaio 2012**, il distretto di Catania ha raggiunto un primato assoluto in Italia, essendo stato il primo distretto in cui tutti gli uffici giudiziari hanno un proprio sito *web* conforme alle ricordate linee guida DGSIA.

Di seguito si riportano le *home page* del sito *web* del Tribunale di Catania e le statistiche di consultazione:

TRIBUNALE DI CATANIA



Tribunale di Catania

Ministero della Giustizia



CERCA Cerca nel sito



Home

Il Tribunale

Moduli

Servizi all'utenza

Pubblicità legale

Procedure concorsuali

Links

Sei in: Home

Dove Siamo

Il Tribunale ordinario di Catania si trova in Piazza Giovanni Verga



Moduli

In questa sezione si trovano i moduli in uso presso le cancellerie, utili al cittadino ed ai professionisti.

- ▶ Area Amministrativa
- ▶ Area Civile
- ▶ Area Penale
- ▶ Sezioni Distaccate

Distretto della Corte di Appello di Catania

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania

Ministero della Giustizia

Il Tribunale di Catania è composto da sei sezioni civili e cinque sezioni penali, due sezioni di Corte di Assise, la sezione del Giudice per le Indagini Preliminari e sette sezioni distaccate: Acireale, Adrano, Belpasso, Bronte, Giarre, Mascalia e Paternò.

La sede principale si trova in piazza Giovanni Verga; altri uffici giudiziari sono distribuiti in sedi vicine al Palazzo di Giustizia: la sezione lavoro si trova al n. 28 di via Verona, la VI sezione civile e la IV sezione penale al n. 268 di via Francesco Crispi.

Notizie

Archivio

03/10/2013 - Distribuzione degli affari tra le sezioni

Per facilitare l'utenza, si pubblicano le competenze tabellari per materia del settore civile e del settore penale del Tribunale di Catania. [\[leggi\]](#)
File allegato - [formato ZIP \(134Kb\)](#)

03/09/2013 - AVVISO - TRASFERIMENTO SEZIONE LAVORO

Si comunica che, a decorrere dal 16 settembre 2013, la sezione lavoro di questo Tribunale svolgerà l'attività di servizio istituzionale presso la... [\[leggi\]](#)

11/06/2013 - Pubblicazione Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

Si comunica a tutti gli utenti che dal 19 giugno 2013 sarà in vigore il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013. Per... [\[leggi\]](#)

Giurisprudenza

La banca dati della giurisprudenza del settore civile, che presenza sia un notevole numero di massime, sia, per esteso, numerose tra le sentenze di maggior interesse; il tutto organizzato per materia ed argomento secondo un indice analitico di facile consultazione.

▶ [Accedi](#)

Vendite Giudiziarie

L'elenco delle Vendite Giudiziarie promosse presso il Tribunale



- ▶ Beni immobiliari
- ▶ Beni mobiliari
- ▶ Riepiloghi

Procedure Concorsuali

L'elenco delle Procedure concorsuali pendenti presso il Tribunale

- ▶ Ricerche generali
- ▶ Offerte d'acquisto
- ▶ Accesso Magistrati e Professionisti
- ▶ Accesso Creditori

www.tribunalecatania.it



Passando alla gestione dei registri civili, attualmente, nel Tribunale di Catania – come in tutto il distretto della Corte d’Appello – per la gestione informatica dei detti registri sono operativi il sistema SIECIC (Sistema Informativo Esecuzioni Civili e Concorsuali), e il sistema SICID (Sistema Informativo Cognizione Civile Distrettua-

le), in vista della programmata unificazione a livello distrettuale dei due applicativi attraverso la creazione del SICI (Sistema Informativo Civile).

Inoltre attraverso Polis WEB Nazionale, è consentita la consultazione da parte degli avvocati di tutti i cennati registri civili informatizzati.

Caratteristica principale di SICID e SIECIC è la unificazione delle anagrafiche a livello distrettuale, con la presenza di una unica base - dati anagrafica, condivisa da tutti gli Uffici giudiziari del distretto. Anagrafica che comprende gli utenti dell'applicazione, cioè giudici, avvocati e C.T.U; nel secondo semestre dell'anno in corso sarà realizzata la unificazione delle anagrafiche.

Naturalmente, dovendosi condividere fra tutti gli operatori giudiziari le informazioni presenti nell'anagrafica (presupposto imprescindibile per l'attivazione di alcune funzionalità legate al processo civile telematico), la qualità e completezza del dato anagrafico è premessa fondamentale per la diffusione e l'avvio delle funzionalità proprie del processo telematico.

Occorre, allora, procedere ad una costante bonifica di dette anagrafiche per garantire l'inserimento esatto nella banca dati di tutti i dati relativi all'anagrafica degli avvocati; si provvede, comunque, con regolarità, al controllo e alla verifica dei dati, per eliminare le ridondanze, e, ove risultino quest'ultime accertate, occorre, altresì, richiedere la correlazione del dato ai fascicoli degli avvocati e dei giudici, per provvedere alla correzione o integrazione della informazione.

Al riguardo, aggiungo che, grazie al protocollo d'intesa di cui al successivo paragrafo C), è stata effettuata la bonifica straordinaria delle anagrafiche degli avvocati ed è in corso quella dei CTU, curatori e altri professionisti.

Altro traguardo, perseguito e realizzato è l'avvio del Sistema TIAP.

Applicativo di dematerializzazione per l'area penale, il sistema TIAP è costituito da una suite di programmi (Tiap Magistrati, Tiap Scansione, Tiap Avvocati) che concorrono ad automatizzare le attività dell'Ufficio rilascio copie (ex art. 415 bis c.p.p.) della Procura della Repubblica di Catania.

L'applicativo consente l'acquisizione dei fascicoli trasmessi dalle cancellerie dei vari magistrati, la consultazione e – previo pagamento dei diritti previsti per legge – il rilascio, su richiesta da parte degli avvocati, di copia degli atti attinti dai fascicoli digitalizzati.

Nella prassi il sistema costituisce anche uno strumento di gestione documentale, utilizzato dalla Procura a supporto delle attività dibattimentali, dal GIP che se ne avvale sia per il rilascio delle copie che per la consultazione, dal Tribunale del Rie-

same che ne fa un uso mediato grazie ai supporti digitali forniti dalla Procura a scopo di consultazione e contenenti files esportati dalla base dati documentale.

Il patrimonio documentale (ad oggi circa 4 milioni di pagine digitalizzate e indicizzate, e quindi ricercabili) contenuto nella base dati di TIAP sarà presto fungibile anche attraverso il nuovo applicativo per il penale, SICP, di imminente introduzione.

SNT. È il nuovo sistema di notifiche telematiche penali, del quale si prevede l'avvio nel 2014, previa adeguata dotazione di scanner. La recente scelta di distrettualizzazione nella distribuzione dell'applicativo lo renderà più snello e funzionale. Nel Distretto di Catania, dove sono già stati erogati i corsi di formazione, attualmente il Cisia sta completando le installazioni e si accinge ad iniziare la fase di test.

In seno al progetto Notifiche Telematiche è in corso, a livello centrale, uno studio per la remotizzazione della firma digitale. A regime il sistema dovrebbe consentire la firma digitale di atti mediante l'apposizione di codici PIN e senza l'uso della smart card attualmente necessaria. La nuova tecnologia, pensata per SNT sarà nel futuro utilizzabile per tutte le attività svolte in modalità telematica che richiedano l'apposizione di firma digitale.

AREA CIVILE

SICI. Infrastruttura informatica che sovrintende alla gestione dei flussi del processo civile, è composto dagli applicativi SICID (Contenzioso Civile, Diritto del Lavoro e Volontaria Giurisdizione) e SIECIC (Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari e Procedure Concorsuali), che operano a livello distrettuale per la gestione di tutti i suddetti registri. Detti applicativi attingono informazioni da anagrafiche ormai condivise a livello distrettuale.

Le basi dati di avvocati, curatori fallimentari e consulenti tecnici d'ufficio (CTU) sono state recentemente sottoposte a bonifica (correzione di dati erronei, eliminazione di elementi duplicati, ecc.) con l'ausilio di stagisti nell'ambito del Protocollo d'intesa per il PCT, siglato tra il Tribunale di Catania, la Camera di Commercio, l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Dottori Commercialisti. A causa della complessità e della dimensione dell'anagrafica non è ancora stata ultimata la pulizia per i CTU. Tutti gli uffici del distretto segnalano persistenti difficoltà nel portare a termine, con l'ausilio del solo personale addetto alle cancellerie, la bonifica dell'anagrafica in SIECIC. È auspicabile il completamento della bonifica entro il 2014, mediante l'intervento di nuovi stagisti, ovvero con un contratto ad hoc stipulato dal Ministero.

C) PROTOCOLLO DI INTESA

Non si può concludere il capitolo dell'informatizzazione senza nuovamente ricordare il Protocollo stipulato in data 22/01/2011 fra questo Tribunale, la Camera di Commercio di Catania, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Protocollo, come già segnalato nella relazione dello scorso anno, ha per oggetto la realizzazione del programma di dematerializzazione dei flussi documentali ed informativi della giustizia civile nella città di Catania, di riduzione dei costi di accesso, di snellimento degli oneri procedurali, di sveltimento dei tempi di definizione del contenzioso, in breve il consolidamento del processo civile telematico.

Le istituzioni firmatarie, con detta intesa, hanno assunto l'impegno ad una collaborazione reciproca, consapevoli che soltanto in tal modo può essere ottenuto un complessivo, concreto miglioramento del servizio giustizia, nell'inderogabile rispetto dei principi di uguaglianza ed imparzialità, ad esclusivo interesse dei cittadini e delle realtà economiche e produttive.

Come più sopra si è anticipato, grazie al Protocollo in questione e alle risorse messe a disposizione soprattutto dalla Camera di Commercio, si è potuto effettuare la bonifica delle anagrafiche degli avvocati ed è in corso la bonifica delle altre anagrafiche dei professionisti.

GIUSTIZIA PENALE

I prospetti statistici allegati evidenziano, con riferimento al dibattimento (sede centrale) che nell'anno di riferimento si è registrato un aumento sensibile delle sopravvenienze, nonché, un conseguente aumento delle pendenze, sia dei processi penali trattati con il rito collegiale, sia dei processi con rito monocratico.

Infatti al 30 giugno 2012 erano pendenti n. 407 processi di competenza collegiale, mentre al 30 giugno 2013 ne risultano pendenti n. 497.

Parimenti, i processi di competenza monocratica, pendenti al 30 giugno 2012 erano n. 3.803, mentre al 30 giugno 2013 risultano n. 4.331.

Lodevole, comunque, si rivela il lavoro svolto dai magistrati delle sezioni penali del dibattimento, i quali, comunque, pur in presenza di numerose vacanze di organico, hanno complessivamente definito nel periodo considerato una quantità rimarchevole di processi, superiore rispetto al periodo precedente, giacché sono stati definiti complessivamente n. 4.050 processi a fronte di n. 3.888 processi definiti al 30 giugno 2012, di cui n. 224 relativi al rito collegiale e n. 3.826 relativi al rito monocratico, rispetto a n. 4.668 processi complessivamente sopravvenuti (n. 314 collegiali e n. 4354 monocratici).

Il carico di lavoro, sotto il profilo della tipologia dei processi, sia di competenza collegiale, sia di competenza monocratica, affluente al dibattimento rimane, tuttavia, di notevole rilievo e difficoltà (per numero, qualità e complessità delle questioni, di fatto e di diritto, affrontate, spesso si tratta di processi cumulativi con imputati detenuti per fatti di criminalità organizzata – tentati omicidi, estorsioni aggravate ex art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152, associazione di stampo mafioso connesse alle estorsioni, rapine aggravate, usure, associazione e traffico di sostanze stupefacenti, ecc.).

A questo deve aggiungersi l'effetto negativo, ricadente sul tasso delle definizioni, determinato dalle vacanze di organico.

La costante pendenza di un rilevante numero di maxi-processi esige stabilmente frequenti spostamenti dei collegi giudicanti, settimanali e infrasettimanali, dalla sede centrale alle aule Bunker di Bicocca.

Inoltre, attesi la oggettiva complessità dell'istruttoria dibattimentale per il numero degli imputati e delle imputazioni, nonché il ricorrente espletamento di perizie per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche (spesso unici mezzi di prova a carico degli imputati), tali processi richiedono, ciascuno, un'intera udienza giornaliera di trattazione, con conseguente esclusione della trattazione, nella stessa udienza, di al-

tri processi.

Ciò provoca seri e complicati problemi circa la predeterminazione dei tempi di definizione, in tali condizioni difficilmente programmabili, degli altri processi di rito collegiale, fermo restando che per i maxi-processi e per i numerosi altri processi con imputati detenuti si è sempre proceduto in modo da consentirne la definizione entro il termine di fase.

Il che, tenuto conto del carico di lavoro, inevitabilmente si ripercuote, dilatandoli, sui tempi di definizione degli altri processi, per quanto gravi e/o di grave allarme sociale, con imputati liberi, il cui ordine di trattazione, comunque, è pur sempre ispirato ai parametri della gravità, dell'allarme sociale e del grado di offensività.

Ne discende che nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi, alcuna concreta significativa innovazione ha apportato il disposto dell'art. 2 bis del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella legge 25 luglio 2008 n. 173, che ha sostituito l'art. 132 bis delle norme di attuazione del c.p.p., stabilendo un ordine di priorità nella trattazione dei processi, sulla falsariga di quanto già stabiliva l'art. 227 del D.L.vo 1998 n. 51.

Senonché, il primo vero nodo da sciogliere, per affrontare in una prospettiva di effettività il drammatico problema dei tempi di definizione dei processi pendenti, più che essere costituito dalla formazione dei ruoli di udienza, che resta in ogni caso un fattore significativo in un diverso contesto, è, invece, oggi rappresentato dalla mappa territoriale degli uffici giudiziari e dei relativi organici, ormai indecentemente obsoleta ed anacronistica rispetto ai reali flussi, per tipologia e quantità, sia della domanda complessiva di giustizia, sia di quella scomposta per zone territoriali, sicché molti uffici risultano sovradimensionati, molti altri sottodimensionati, e non pochi addirittura inutili, con conseguenti costanti sperequazioni e squilibri nella ripartizione degli affari e nelle condizioni di lavoro fra gli uffici medesimi e fra i magistrati che vi fanno parte.

Diventa allora indifferibile, se si vuole realisticamente disegnare un orizzonte con al centro il recupero di effettività e di efficienza della funzione giurisdizionale, procedere intanto ad una radicale e profonda revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Ciò presuppone il monitoraggio, per qualità e quantità, degli effettivi carichi di lavoro gravanti su ciascun ufficio, la soppressione dei numerosi uffici inutili per scarso indice di lavoro, l'accorpamento degli uffici di modeste dimensioni compresi in zone territoriali limitrofe, perennemente afflitti da un alto indice di scopertura dell'organico, lo sfoltimento degli uffici sovradimensionati e la destinazione del personale di magi-

struttura ed amministrativo in esubero agli uffici sottodimensionati, l'istituzione, infine, dell'ufficio giudiziario tipo (tutte prerogative prevalentemente di competenza del Parlamento).

Una prima risposta a tale problematiche proviene dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, l'attuazione dei quali, per molteplici ragioni, si scontra con non lievi difficoltà e resistenze.

I tempi medi di definizione dei processi penali, comunque, risultano oggi più celeri rispetto agli anni passati, e ciò è dovuto agli sforzi ed ai sacrifici sia dei magistrati, sia del personale amministrativo che con essi alacramente coadiuva.

Occorre, poi, non trascurare che particolarmente gravoso si è mantenuto il lavoro giudiziario connesso ai processi di rito monocratico, ove si concentra la massa preponderante del flusso.

Le difficoltà, inoltre, si infittiscono per la impossibilità dell'Ufficio di Procura di destinare magistrati togati alle udienze monocratiche, nelle quali, di regola, le funzioni di pubblico ministero sono svolte dai V.P.O., il cui livello di preparazione e di professionalità, non sempre è corrispondente al compito loro affidato.

SEZIONI DISTACCATE

Com'è noto, il Decreto Legislativo 7 settembre 2012 n. 155 ha soppresso, fra le altre, tutte le sezioni distaccate di questo Tribunale (accorpate alla sede principale). La soppressione acquisterà efficacia a decorrere dal 13/9/2013.

In conformità alla linea tracciata dal C.S.M. sono state, pertanto, intraprese opportune iniziative, a norma dell'art. 48 quinquies O.G., per l'anticipata progressiva attrazione alla sede centrale, rispetto al 13/9/2013, degli affari trattati presso le sezioni distaccate.

Così, con decreto del 7 gennaio 2013, con parere favorevole del Consiglio Giudiziario e con l'approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura, lo scrivente ha disposto la trattazione, presso la sede centrale di tutti i procedimenti cautelari ante causam e dei procedimenti ingiuntivi.

Con successivo, assai più complesso ed articolato, decreto del 13 marzo 2013, approvato all'unanimità dal C.S.M., lo scrivente ha predisposto un piano anticipatorio e funzionale alla acquisizione di efficacia della soppressione delle sezioni distaccate, stabilendo per il settore penale che le richieste di data di udienza per le citazioni dirette a giudizio relative a reati di competenza delle sezioni distaccate, a decorrere dal 2

maggio 2013, venissero presentate direttamente alla sede centrale, secondo le competenze tabellari delle sezioni dibattimentali; prevedendo, poi, la prosecuzione della trattazione di tutti i processi penali, già pendenti presso le sezioni distaccate, a decorrere dal 13 settembre 2013, presso la sede centrale davanti allo stesso giudice competente presso le sezioni distaccate, con opportuno meccanismo di aggregazione del predetto giudice, alla sezione dibattimentale, con corrispondente fissazione del calendario di udienza successivamente al 13 settembre 2013.

Analogo modulo è stato predisposto per il settore civile.

Il movimento complessivo dei procedimenti penali presso le sezioni distaccate mantiene l'andamento crescente dell'anno precedente, giacché la pendenza di n. 4.250 procedimenti penali al 1/07/2012 si è incrementata fino a n. 4.309 al 30/6/2013.

Si tratta di un dato impressionante se confrontato con il numero (5) previsto in organico dei magistrati assegnati al settore penale delle sezioni distaccate, numero, per di più, di fatto ridotto a 4 unità, per la vacanza di un posto: ciò significa che il ruolo di ciascun magistrato addetto al settore penale delle sezioni distaccate, in rapporto alla previsione organica è di n. 861 processi e, rispetto alla presenza effettiva, è di n. 1.077 processi.

Va, comunque, elogiato l'impegno dei colleghi addetti al settore penale presso le sezioni distaccate, in quanto, pur in presenza di una vacanza rispetto all'organico, hanno definito un numero di processi maggiore rispetto al numero delle sopravvenienze.

PROCESSI A DISTANZA

Particolari e complessi problemi organizzativi, come si è accennato, presenta la celebrazione dei processi a distanza, con il sistema della videoconferenza, con imputati detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P., nei quali, fra l'altro, deve essere assunto l'esame dei collaboratori di giustizia.

Una delle difficoltà maggiori è costituita dalla necessità di prenotare, spesso con largo anticipo, le aule attrezzate per le videoconferenze, aule che oltre ad essere poche in rapporto alle convergenti esigenze del GIP e del dibattimento (Tribunale e Corte di Assise), sono dislocate in località assai distanti dalla sede principale.

È, conseguentemente, auspicabile, anzi indifferibile, dotare tutte o la gran parte delle aule dibattimentali del Tribunale (sede di Piazza Verga) di impianti di videoconferenza per la celebrazione di detti processi a distanza.

Tale innovazione, fra gli altri innumerevoli vantaggi, eviterebbe i continui trasferimenti di personale di magistratura e amministrativo e di fascicoli (divenuto sempre più complicato per la scarsità di autoveicoli disponibili).

Difficoltà di tipo diverso persistono con riferimento ai processi nei confronti di soggetti extracomunitari, individuabili nel disagiata reperimento di interpreti adeguati.

CONVALIDE DELL'ARRESTO E PROCESSO PER DIRETTISSIMA

Una segnalazione a parte merita la importantissima variazione tabellare apporata con decreto di questo Presidente del 17/3/2012, consistente nella celebrazione di tutte le udienze di convalida, a seguito di arresto in flagranza, presso la sede principale di questo Tribunale.

Tale variazione tabellare, adottata con il consenso di tutti i giudici addetti alle sezioni penali dibattimentali ed alle sezioni penali delle sezioni distaccate è stata approvata dal C.S.M. con deliberazione del 16/5/2012.

La centralizzazione di tutte le udienze di convalida presso la sede principale, profondamente innovativa sul piano organizzativo, ha consentito di razionalizzare il predetto delicatissimo settore attraverso turni settimanali di ciascuna sezione dibattimentale, accresciuta dalla partecipazione dei giudici addetti al settore penale presso le sezioni distaccate.

Ciò ha consentito in primo luogo una drastica riduzione del carico di convalide verso il G.I.P.; in secondo luogo un aumento corrispondente delle convalide ad opera delle sezioni dibattimentali, i cui magistrati vanno lodevoli meriti per l'impegno ed il sacrificio dimostrati, ed eguale elogio va rivolto al personale amministrativo addetto; in terzo luogo le sezioni distaccate sono state liberate dall'impegno gravoso di garantire, per ciascuna di esse, e per i singoli magistrati assegnati, turni di una settimana.

Si riporta il dato relativo al primo anno di attuazione del nuovo modulo (1/7/2012 – 30/06/2013): numero 762 convalide.

Se si confronta tale dato con quello complessivo di n. 299 relativo al periodo 1/7/2011 – 30/6/2012, si comprende come legittimamente si possa parlare di vera e propria svolta, con effetti straordinari, in termini sia di alleggerimento del lavoro del GIP, sia in termini di maggior sacrificio dei giudici e del personale amministrativo addetti al dibattimento.

COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE

Sul piano deflattivo la previsione della competenza penale del giudice di pace continua a rivelarsi scarsamente incisiva.

UDIENZE MONOCRATICHE

Egualemente assai innovativa, rispetto al passato, si è rivelata la variazione tabellare disposta con decreto di questo Presidente del 23/3/2012 con la quale la celebrazione di tutte le udienze monocratiche dibattimentali è stata fissata nelle ore anti-meridiane. Difficilmente, tuttavia, può essere confermata per il prossimo anno, in previsione della soppressione delle sezioni distaccate.

PRESCRIZIONE

La normativa introdotta dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 continua a produrre effetti deleteri per tutte le ipotesi di reato, e, per taluni gravi fattispecie criminose, rispetto alle quali sono stati notevolmente ristretti i tempi di prescrizione (es. usure, reati sessuali, ecc.).

FLUSSI PER TIPOLOGIE DI REATO

- 1) I delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e, comunque, i delitti aggravati ex art. 7 D.L. 152 del 1991 non hanno subito flessioni, anzi mantengono un andamento stabilmente elevato, se non in aumento;
- 2) I delitti relativi ai reati di cui agli art. 74 e 73 d.p.r. n. 309/90 (associazione e traffico stupefacenti) sono in costante incremento, nonostante l'impegno delle Forze dell'Ordine e degli uffici di Procura, e nonostante l'aumentata attività repressiva;
- 3) I reati più significativi contro la Pubblica Amministrazione (peculato, abuso, corruzione e concussione) segnano un costante aumento;
- 4) I reati commessi da cittadini stranieri, in particolare extracomunitari, spesso in forma associata, sono riconducibili prevalentemente allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di sostanze stupefacenti e ai delitti contro la persona, ed alla immigrazione clandestina;

- 5) I reati societari, di bancarotta ed inerenti al diritto penale dell'economia, risultano sensibilmente diminuiti; detti reati, poi, non diversamente da altre tipologie di reato, a causa delle innovazioni introdotte con la citata legge n. 251 del 2005, sono esposti al rischio concreto di estinzione per prescrizione, effetto questo che si cumula a quello cagionato dalle precedenti innovazioni legislative, che avevano apportato la riduzione delle pene edittali in molteplici fattispecie;
- 6) Notevole e costantemente massiccio il flusso dei delitti di estorsione aggravata, quale principale reato-fine e fonte di finanziamento delle associazioni mafiose, nonché dei reati di usura, rapina aggravata, associazione diretta al traffico di stupefacenti, spaccio di droga ed altro;
- 7) I delitti contro la personalità individuale (fra i quali sono preponderanti tentati omicidi, violenze sessuali, pedofilia, colpe professionali, reati contro la famiglia), segnano un costante e sempre più preoccupante incremento, sono riferibili sovente a processi con imputati detenuti, la cui trattazione, sia che concerna il rito collegiale, sia che concerna il rito monocratico è sempre estremamente complessa, lunga e delicata.

V SEZIONE PENALE

(Tribunale del Riesame)

Il presidente della sezione ha ribadito l'impegno di "perseguire tenacemente l'obiettivo prioritario di garantire un "giusto processo cautelare" cioè un processo definito, anche con il deposito della motivazione, in tempi che consentano alle parti di attivare un tempestivo ricorso in cassazione al fine di scongiurare inammissibili protrazioni, soprattutto della custodia cautelare in carcere senza che sia ancora formato un giudicato definitivo sulla misura selezionata".

Continua a ricorrere una inarrestabile sopravvenienza di maxi operazioni in materia di criminalità organizzata: associazioni mafiose finalizzate alla commissione di reati in materia di spaccio, rapine ed estorsioni, omicidi, associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e associazioni finalizzate al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con connesse problematiche di giurisdizione.

Allarmante l'incremento dei reati di droga con un'impressionante invasività dello spaccio su strada – anche in zone nevralgiche dei mercati di riferimento, soprat-

tutto area catanese e siracusana.

Inquietante l'aumento dei procedimenti per spaccio nei confronti di indagati giovanissimi (spesso diciannovenni) e anche l'aumento dei procedimenti per il reato di cui all' art. 74 D.P.R. n. 309/90.

Crescente la sopravvenienza di misure cautelari per reati commessi in ambito familiare (anche omicidi e tentati omicidi) e costante la sopravvenienza di reati di atti persecutori e di atti sessuali con minorenni, anche con abuso dei poteri connessi alla posizione.

Notevole anche la sopravvenienza di procedimenti per reati di usura.

Molti i procedimenti a carico di più indagati con speculare mole dei compendi probatori da analizzare, in massima parte costituiti da intercettazioni ambientali e telefoniche.

Quasi costante la sopravvenienza di misure cautelari reali, con un significativo ricorso allo strumento della confisca per equivalente o del *tantundem*, che si è rivelato strumento efficace per colpire la ricchezza da illecito, soprattutto nei procedimenti per evasione fiscale e associazione finalizzata a commettere plurime truffe aggravate in danno dell'Inps (ad esempio nel procedimento iscritto al n 248/11 R.G.N.R.).

La mancata informatizzazione del settore penale accresce le difficoltà operative.

Va, infine, segnalato il solerte lavoro del personale amministrativo grazie al quale si riesce a garantire la regolare e tempestiva fissazione dei procedimenti; lo stesso personale è impegnato in compiti promiscui al fine di assicurare il regolare smaltimento degli affari anche nei tempi successivi al deposito delle motivazioni e provvede agli adempimenti relativi con lodevole impegno.

Si allega il prospetto riassuntivo il quadro del movimento degli affari relativo al periodo 1/7/2012 – 30/6/2013.

Per quanto concerne le misure cautelari personali, nel periodo in questione sono sopravvenuti n. 2.309 procedimenti, di cui n. 1.570 riesami e n. 739 appelli e sono stati definiti n. 2.309 procedimenti (1.583 riesami – 722 appelli), con sensibile aumento rispetto al periodo precedente, e con lodevole corrispondenza tra sopravvenienza e definizioni.

Analogo elogiativo risultato è stato ottenuto con riferimento alle misure cautelari reali.

MISURE DI PREVENZIONE

Come si è riferito nella relazione dello scorso anno, in tale delicata materia si è proceduto ad introdurre una radicale innovazione organizzativa che si è rivelata estremamente efficace.

Invero, con decreto di questo Presidente del 2 marzo 2011, approvato dal C.S.M. e con parere favorevole dal Consiglio Giudiziario, l'intera materia delle misure di prevenzione è stata attribuita, in via esclusiva, ad un collegio appositamente istituito ed aggregato alla IV sezione di Corte di Assise.

Tale innovazione organizzativa ha consentito di azzerare il notevole arretrato accumulato dalla sezione precedentemente incaricata della materia e di trattare in tempo reale (cioè poco dopo il deposito della richiesta) i procedimenti per misure patrimoniali". Per le misure personali si è arrivati a fissare – a partire dal mese di ottobre 2012 – le udienze per i procedimenti iscritti nello stesso anno 2012.

Si tratta di un risultato assai significativo ed importante, che segna un radicale mutamento, nella tempestività della trattazione di tali procedimenti, rispetto ai ritardi verificatisi in passato.

Naturalmente la sezione delle misure di prevenzione, dovrà essere, comunque, potenziata con l'assegnazione di almeno un altro magistrato, per consentire la formazione di due collegi, con conseguente più equilibrata distribuzione del lavoro.

All'1/7/2012 erano pendenti n. 382 procedimenti; ne sono sopravvenuti al 30/6/2013 n. 367, di cui n. 18 patrimoniali; al 30/6/2013 ne sono stati definiti n. 271, con l'emissione di n. 18 decreti di confisca, con una pendenza finale di n. 478 procedimenti.

SEZIONE G.I.P.

Nell'anno di riferimento (1/7/2012 – 30/6/2013) la situazione dell'organico del personale amministrativo della sezione G.I.P. è sensibilmente peggiorata, a causa di ulteriori pensionamenti, ancora una volta senza ricambio.

Ciò, di fatto, si risolve in un ulteriore generalizzato aggravio dei carichi di lavoro per tutto il personale (la cui età media cresce inesorabilmente), oggettivamente non più in condizione di assicurare ininterrottamente l'accuratezza, l'attenzione e la tempestività che la peculiarità della sezione GIP/GUP richiede invece nel massimo

grado (la porzione preponderante degli adempimenti di cancelleria riguarda procedimenti con persone sottoposte a misure cautelari, per i quali si richiede, sia in fase GIP che in fase GUP, l'immediato ed accurato espletamento degli adempimenti di cancelleria).

Per quanto concerne i dati statistici, dal prospetto della cancelleria si ricava, in primo luogo, il notevole incremento della pendenza finale dei procedimenti, pari a n. 11.979, rispetto ad una pendenza iniziale di n. 10.289.

Degno di nota è il rilevante numero di decreti penali emessi (n. 6.919), aumentato di oltre un terzo rispetto a quello dell'anno precedente (4.703), nonché il netto aumento dei decreti penali divenuti esecutivi (n. 1.724 a fronte di n. 1.263 dell'anno precedente), incrementi che hanno messo a dura prova il personale di cancelleria addetto al servizio, impegnato nei numerosi adempimenti richiesti per raggiungere, per ciascun procedimento, la dichiarazione di esecutività o la fase del giudizio di opposizione.

È comunque opportuno evidenziare che le principali difficoltà dell'ufficio, in tutte le sue articolazioni di personale (togato e non), sono derivate dall'esponentiale aumento delle sopravvenienze negli ultimi due anni, rispettivamente n.15.778 procedimenti nell'anno che precede e n. 14.290 nell'anno in considerazione, che mette a dura prova, ai limiti della insostenibilità, le strutture della sezione.

Tale aggravio è tanto più drammatico, ove si consideri che nel triennio precedente la sopravvenienza si attestava, mediamente, su circa n. 11.000 nuove iscrizioni.

Il notevole incremento delle sopravvenienze viene affrontato con una dotazione d'organico di giudici e, soprattutto, di personale di cancelleria nel frattempo, come detto, ridottasi e con una situazione logistica degli uffici divenuta sempre più inadeguata (a causa dell'aumento numerico e volumetrico dei fascicoli processuali in arrivo, allocati precariamente in qualsiasi spazio disponibile, ivi compresi corridoi e locali di sgombero, nonché del permanere della disagiata suddivisione degli uffici tra il piano terra ed il terzo piano).

- 1) La durata media dei procedimenti, rispetto al corrispondente periodo precedente, registra un leggero aumento: da 134 a 172 gg.;
- 2) Il patrocinio a spese dello Stato registra un lieve aumento rispetto al corrispondente periodo precedente: n 1.542 iscrizioni.
- 3) Risultano n. 5 casi di applicazione del mandato di arresto europeo;
- 4) Le intercettazioni telefoniche ed ambientali (tra autorizzazioni, convalide e proro-

ghe), rispetto al corrispondente periodo precedente, manifestano un notevole aumento passando da n. 3.795 a n.6.926;

- 5) L'incidenza del ricorso ai procedimenti speciali (giudizi abbreviati, applicazione di pena, giudizi immediati, procedimento per decreto), segna un lieve aumento rispetto al corrispondente periodo precedente, pervenendo ad una percentuale superiore all'84%;
- 6) Il numero complessivo di sentenze emesse, facendo riferimento alla data di deposito della motivazione, è di n.1.334, di cui: n. 406 per applicazione pena, n. 495 per giudizio abbreviato, n. 106 non luogo a procedere, n. 320 non doversi procedere, n. 7 per competenze e giurisdizione.

Il numero dei decreti che dispongono il giudizio è di 748, in aumento rispetto al periodo precedente.

Tutti i dati sopra specificati sono in aumento rispetto al periodo precedente

- 7) Il numero dei decreti penali emessi è di 6.919; il numero dei decreti dichiarati esecutivi è di 1.724;
- 8) Nel periodo sono state avanzate n. 731 impugnazioni (fra appelli e ricorsi per Cassazione) e n. 925 opposizioni a decreti penali.

CORTE DI ASSISE

Nel periodo di riferimento, si è ulteriormente incrementata la sopravvenienza in Corte di Assise (13 processi pervenuti tra il 1/7/2012 e il 30/06/2013), con conseguente aumento della pendenza finale, pari a n. 21 processi.

La circostanza imporrà, probabilmente, la riattivazione di altra sezione di Corte di Assise, non essendo in grado la sola sezione in attività a fronteggiare il carico attuale di n. 21 processi.

La durata media dei processi si è mantenuta sui valori corrispondenti agli anni precedenti; nei processi con imputati detenuti la definizione e il deposito della relativa sentenza sono avvenuti senza superare il termine di fase di custodia cautelare.

Si osserva, poi, che appare poco ragionevole che i carichi di lavoro della Corte di Assise siano totalmente condizionati dalla facoltà dell'imputato di avvalersi o meno del rito abbreviato.

Per i reati appartenenti alla competenza della Corte di Assise dovrebbe essere stabilita la correlativa competenza anche alla celebrazione del rito abbreviato.

Diversamente, diviene incomprensibile, oltre che irragionevole ed antieconomico, il mantenimento di tali organi giurisdizionali.

Senza contare che l'attribuzione alla Corte di Assise della competenza a celebrare i riti abbreviati determinerebbe una consistente deflazione del carico di lavoro degli uffici GIP, con specifico riferimento ai delicati processi relativi ai delitti di competenza della stessa Corte di Assise.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Non cessa il sempre più vertiginoso aumento, se non addirittura il vero e proprio abuso, del ricorso al patrocinio a spese dello Stato.

Ciò implica un rilevante impegno sotto il profilo temporale dei magistrati e del personale amministrativo addetto a tale servizio, impegno divenuto sempre più pressante, costituito dalla necessità di evadere la gran massa di richieste di liquidazione presentate dai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, attività non propriamente definibile di tipo giurisdizionale.

Inoltre, la indisponibilità di rigorosi strumenti di controllo, produce un accesso indiscriminato all'istituto.

Infine, con riferimento al settore civile l'abuso del ricorso al patrocinio a spese dello stato si trasforma in un ulteriore fattore moltiplicatore della litigiosità.

GIUSTIZIA CIVILE IN GENERALE

(Tale parte della relazione è stata curata dal Presidente di sezione dott. Giovanni Dipietro).

L'andamento del contenzioso ordinario nell'ambito del circondario di questo Tribunale nel periodo considerato è rimasto sostanzialmente stabile, in quanto presso la sede sono sopravvenuti n. 4.837 procedimenti rispetto ai n. 5.748 del periodo precedente. Il numero dei procedimenti definiti (n. 4620 rispetto ai n. 5.611 del periodo precedente) è pressoché equivalente al predetto numero (4.837) dei procedimenti sopravvenuti.

Si è quindi determinata una sostanziale stabilità del numero dei procedimenti pendenti al termine del periodo considerato (n. 12.791) rispetto al numero dei procedimenti pendenti al termine del periodo precedente (n. 12.980).

A testimonianza dell'impegno profuso dai giudici delle sezioni civili, va rilevato che sono stati definiti con sentenza ben n. 3.507 procedimenti (di cui n. 2.348 dal Tribunale in composizione monocratica e n. 1.159 dal Tribunale in composizione collegiale), e ciò a fronte di n. 3.738 sentenze rese nel periodo precedente¹ e di n. 4.140 del periodo luglio 2010 – giugno 2011.

Presso le sette sezioni distaccate la sopravvenienza (2.078) dei procedimenti ha subito un lieve decremento rispetto ai n. 2.643 del periodo precedente, mentre è aumentata l'entità dei procedimenti definiti (n. 3.373 rispetto ai n. 2.934 del periodo precedente). Le cause del ritardo nella definizione delle cause civili pendenti da oltre dieci anni (nelle sezioni distaccate, peraltro, il fenomeno è affatto trascurabile) e delle procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni – come si è già rilevato nelle precedenti relazioni - sono da addebitare al carico eccessivo dei ruoli, alla natura delle controversie ed alla complessità delle questioni trattate e delle indagini istruttorie (specie in materia di successioni ereditarie), nonché, in casi non rari, anche alle remore fraposte dalle parti litiganti, che talora si ostinano a perpetuare la pendenza delle controversie, nonostante si possa ragionevolmente presumere che abbiano perduto ogni interesse a definirle.

In linea di grande approssimazione, i tempi medi di definizione dei processi continuano ad oscillare tra i tre e quattro anni.

¹ Tali dati concernono soltanto le sentenze rese dalle sezioni civili I, III, IV, V e VI.

I giudici della sezione lavoro nel periodo considerato hanno emesso n. 3.493 sentenze a fronte di n. 5.585 emesse nel periodo precedente.

I termini di deposito dei provvedimenti, in linea di massima, vengono rispettati.

In data 19 giugno 2009 è stata pubblicata sulla G.U. la legge 18 giugno 2009 n.69, entrata in vigore il 4 luglio scorso, che introduce – tra l’altro – una nuova ulteriore riforma del sistema processuale civile.

A tale riforma si accompagna la volontà del legislatore, palesata dall’art. 4 (Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili), di ridurre i modelli processuali al tradizionale processo ordinario di cognizione, al nuovo procedimento sommario di cognizione (art. 702 – bis e seguenti del c.p.c.) e al rito del lavoro (art. 409 e seguenti c.p.c.).

La delega è stata esercitata con il decreto legislativo n. 150/11, entrato in vigore il 6/10/2011.

Linee guida della riforma sono:

- 1) aumento della competenza del giudice di pace (art. 7);
- 2) modificazione della rilevabilità dell’incompetenza per materia, per valore e per territorio (dal convenuto a pena di decadenza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata e dal giudice non oltre l’udienza ex art. 183 c.p.c.), e decisione della relativa questione con ordinanza;
- 3) calendarizzazione delle attività istruttorie del giudice (art. 81 bis disp. att. c.p.c.), poi modificato dal decreto legge n. 138/11, convertito nella legge n. 148/11;
- 4) enunciazione espressa del principio di non contestazione di cui al nuovo art. 115 c.p.c.;
- 5) accelerazione della C.T.U. (v. art. 194/1 nuova formulazione);
- 6) riduzione dei tempi per la riassunzione del processo sospeso, interrotto, ex art. 307/1 c.p.c., in caso di rinvio ex artt. 353, 354 e 383, nonché del termine lungo annuale per la proposizione di impugnazione;
- 7) introduzione della testimonianza scritta (art. 257 bis);
- 8) rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di estinzione ex art. 307/4 c.p.c. (abrogazione dell’inciso per cui essa “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa”);
- 9) modificazione del contenuto della sentenza che deve contenere soltanto una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto” (art. 132 c.p.c.);
- 10) limitazione della compensazione delle spese giudiziali alla sola ipotesi di soccombenza reciproca e di eccezionali ragioni;
- 11) divieto di produrre nuovi documenti in appello (art. 345/3 nuova formulazio-

- ne);
- 12) introduzione del meccanismo della “astreintes” (art. 614 bis c.p.c.), e ciò sulla falsariga del modello francese della condanna–indennizzo a favore del creditore, fatta eccezione per le controversie di lavoro e relative ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c.;
 - 13) abrogazione del rito del lavoro, siccome applicato in base all’art. 3 legge n. 102/2006, per le cause di risarcimento danni da sinistri stradali (rito che ha comportato gli innumerevoli inconvenienti denunciati nella precedente relazione);
 - 14) abrogazione del rito societario introdotto dal d.legs n.5/2003, che continuerà ad applicarsi alle controversie pendenti al tempo dell’entrata in vigore della legge;
 - 15) introduzione di un procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis, ter e quater c.p.c.) che si attiva con ricorso, nel quale debbono già essere indicati i mezzi di prova e i documenti di cui l’attore intende avvalersi; il convenuto, a pena di decadenza, deve indicare nella comparsa tempestivamente depositata, le eccezioni e i mezzi di prova, nonché formulare le domande riconvenzionali e la chiamata di terzo. Il processo è deformalizzato e si svolge alla stessa stregua dei procedimenti cautelari (la disposizione del 5° comma dell’art. 702 ter c.p.c. è in tutto analoga a quella dell’art. 669 sexies/1 c.p.c.).

La causa viene decisa con ordinanza provvisoriamente esecutiva e produttiva degli effetti della cosa giudicata.

Il giudice potrà disporre che si proceda nelle forme ordinarie nei casi previsti dall’art. 702 ter/ 2 e 3.

Il nuovo istituto, sicuramente funzionale a ridurre i tempi di durata del processo, fino ad oggi ha riscosso un parziale successo (dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 risultano iscritti n. 850 procedimenti rispetto ai 496 del periodo precedente), e ne aumenterà sensibilmente l’applicazione per effetto del D. Lgs. n. 150/11.

L’attenuazione del nesso di strumentalità tra cautela e merito, operante a far tempo dal 1° marzo 2006 a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 80/2005, e la conseguente tendenziale definitività del provvedimento cautelare – come si è già rilevato nella precedente relazione – hanno comportato l’auspicato effetto deflattivo del giudizio di merito (apprezzabile nella misura del 70% - 80%), almeno per quanto riguarda i giudizi di merito conseguenti a procedimenti nunciatori e possessori.

Con riferimento all’applicazione dei provvedimenti, interinali ed anticipatori, previsti dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., deve ancora osservarsi che il fine deflattivo per-

seguito dal legislatore con l'introduzione di tali strumenti di tutela sommaria non cautelare non può ritenersi realizzato.

In particolare, **l'ordinanza ex art. 186 bis** ha avuto una modestissima applicazione per la marginalità delle ipotesi processuali nelle quali il credito non viene, seppur in parte, fatto oggetto di contestazione. Da ultimo, poi, la modifica apportata al disposto di cui all'art. 648 co. II dal d. lvo 231/02, con la possibilità di munire il decreto ingiuntivo opposto della parziale provvisoria esecutorietà proprio in presenza di una non contestazione, ha ulteriormente ridotto le possibilità di applicazione dello strumento che ci occupa, in precedenza generalmente chiesto e adottato proprio in occasione dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di superare le difficoltà incontrate dall'interprete nel riconoscere la provvisoria esecutorietà limitatamente ad una sola parte del credito portato dal monitorio opposto.

Parimenti, applicazione assolutamente modesta ha avuto, anche **l'ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter**. Ciò non soltanto per l'incompatibilità (ritenuta dai più) della stessa con le caratteristiche dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ma, anche e soprattutto, per l'inutilità dello strumento ove non supportato dal riconoscimento dell'immediata esecutività, subordinata, a sua volta, alla ricorrenza dei presupposti sanciti dall'art. 642 c.p.c. o, in caso di resistente costituito, a quelli di cui all'art. 648 c.p.c..

L'ordinanza anticipatoria di cui all'art. 186 quater è stata talora adottata nei giudizi aventi natura tipicamente ed esclusivamente risarcitoria, se caratterizzati da questioni in fatto o diritto non particolarmente complesse.

La non immediata intelligibilità del dato normativo ha poi generato, sia in dottrina che in giurisprudenza, fondati dubbi sulla possibilità di utilizzare l'ordinanza anticipatoria di condanna nei giudizi nei quali la statuizione di condanna appare conseguenziale ad un'azione di mero accertamento o costitutiva.

Dubbi interpretativi, questi, che hanno determinato una consistente riduzione dell'ambito applicativo concreto dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c..

Opportunamente, l'art. 2 della citata legge n.263/2005 ha sostituito il 4° comma dell'art. 186-quater ed ha introdotto la previsione a tenore della quale l'ordinanza ex art. 186-quater acquista l'efficacia della sentenza impugnabile se la parte intimata non manifesta nei termini indicati la volontà che sia pronunciata sentenza, laddove la previgente disposizione collegava tale effetto all'espressa dichiarazione di rinuncia dalla parte intimata.

Con riguardo alle ordinanze ex art. 186 bis e ter c.p.c., l'articolo in esame ha altresì disposto che, per il caso di richiesta formulata fuori udienza, il giudice deve disporre la comparizione delle parti assegnando al ricorrente un termine per la notificazione alla controparte.

Con riferimento alla materia della responsabilità da circolazione stradale opportunamente è stato abrogato l'art. 3 della legge n. 102/2006, che aveva esteso il "rito del lavoro" alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali; si è in tal modo posto fine a tutti gli inconvenienti già segnalati al riguardo nella precedente relazione.

Dal 20 settembre 2011, il Tribunale di Catania costituisce uno degli uffici giudiziari nei quali è operante la (normativamente prioritaria) modalità telematica di comunicazione e notificazione dei provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze e decreti) alle parti costituite.

Inoltre, lo stesso Tribunale è sede sperimentale di attuazione del c.d. processo civile telematico.

La disposta soppressione, ex decreto legislativo n. 155/12, con effetto dal 13/09/2013, di tutte le sette sezioni distaccate del Tribunale di Catania e la conseguente concentrazione, presso la sede circondariale, di tutti i procedimenti civili (pendenti o meno), contenziosi e non, di competenza del Tribunale determineranno un sensibile appesantimento dei carichi giudiziari delle varie sezioni della stessa sede circondariale e dei correlativi tempi di definizione dei procedimenti; inconvenienti, questi, negativamente incidenti sull'ufficio, ed ai quali si potrà in qualche modo sopperire soltanto in presenza di un'adeguata ed articolata azione di riorganizzazione contestualmente diretta all'oculata redistribuzione del personale di magistratura (comprensivo di quello assorbito in attuazione della detta soppressione delle sezioni distaccate) tra le varie sezioni civili (previe la copertura di tutti i posti carenti nell'organico dei giudici e l'opportuna revisione delle "competenze" tabellari), alla razionale utilizzazione di tutto il personale amministrativo (anche e soprattutto di quello proveniente dalle sezioni distaccate) ed all'efficiente gestione dei servizi (anche mediante l'approfondimento e lo sviluppo dello strumento "digitale").

Preliminare a tale pur necessaria opera di riorganizzazione dell'ufficio è, ovviamente, l'effettiva predisposizione (di competenza anche e soprattutto di altre Amministrazioni) per la sede circondariale del Tribunale, di locali (e dei correlativi arredi e servizi

logistici) ulteriori (rispetto a quelli attualmente disponibili e già insufficienti per gli attuali bisogni dell'Ufficio), idonei a sostenere efficientemente e dignitosamente la maggiore mole (di presenze di personale e di utenti a vario titolo della giustizia, di strumenti, fascicoli, atti e documenti) destinata ad affluire, per effetto della soppressione delle sezioni distaccate, presso l'unica sede circondariale;

maggiore mole di cui hanno costituito una prima significativa manifestazione sia la disposta anticipazione tabellare, a far tempo dal marzo 2013, dell'assegnazione, alla sede circondariale, di tutti i procedimenti cautelari "ante causam" e monitori astrattamente attribuibili alle sopprimate sezioni distaccate, sia la già avvenuta "trasmigrazione", con effetto immediato, alla sede circondariale, dei procedimenti civili pendenti dinnanzi alle sezioni distaccate e per i quali era od è stata di volta in volta fissata un'udienza successiva alla data del 12 settembre 2013.

Non è, poi, assolutamente superfluo sottolineare che l'assicurazione delle dette "precondizioni" di effettiva utilità della soppressione delle sezioni distaccate influirà decisivamente anche sulla concreta raggiungibilità degli obiettivi (di rendimento dell'ufficio e di riduzione della durata dei procedimenti) indicati dal predisponendo piano di smaltimento ex art. 37 D.L. n. 98/11.

Scheda n. 1

Diritto di famiglia con particolare riguardo alle separazioni e ai divorzi

Nonostante l'aumento del numero delle separazioni personali (consensuali, ma anche giudiziali), la prima sezione civile è riuscita ad adeguarsi alla disposizione introdotta dalla legge n. 80/2005, entrata in vigore l'1 marzo 2006, che impone di fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi delle separazioni giudiziali e dei divorzi giudiziali nel termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso; il che ha determinato un grave appesantimento dei ruoli delle udienze presidenziali, ma, per altro verso, ha portato ad una diminuzione dei ricorsi ex art. 342 bis cod. civ., introdotti con la legge n. 154 del 2001 allo scopo di ottenere, in mancanza dei provvedimenti presidenziali ex articolo 708 cod. proc. civ., i provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari ivi previsti.

Ad oltre sei anni dall'entrata in vigore della legge numero 54 del 2006, può dirsi che il nuovo istituto dell'affidamento condiviso dei figli minori, dopo le iniziali diffidenze e le prime difficoltà interpretative, ha dato buona prova di sé, essendo ormai comunemente accettato dalle parti, con qualche effetto positivo anche sulla loro litigiosità, avendo fatto venir meno quello che era assai comunemente sentito come un odioso discrimine tra il coniuge affidatario dei minori - che si sentiva "depositario" di ogni autorità - e l'altro coniuge che se ne sentiva, a torto o a ragione, del tutto escluso.

Meno ragionevole appare, invece, la norma (709 c.p.c.) che, in caso di mancata comparizione del coniuge convenuto all'udienza presidenziale, impone la notifica ad esso anche dell'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, con notevole dispendio in termini temporali (specialmente nel caso di notifica all'estero), che non giova certamente alla celerità del processo, senza comportare un apprezzabile vantaggio, in termini (forse eccessivamente) garantistici, alla parte rimasta assente senza giustificato motivo; aggiungendo, in buona sostanza, alla conoscenza del convenuto non comparso - già pienamente edotto del contenuto della domanda per effetto della notifica del ricorso - solamente la consapevolezza che, nonostante la sua mancata comparizione all'udienza presidenziale, il giudizio sta proseguendo.

In tema di tutele, va evidenziato che l'elevato numero di tali procedure ancora aperte (ben 2084) trova giustificazione nella stessa natura di tali procedimenti, che hanno una definizione necessariamente correlata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione

dell'espiazione della pena).

La trattazione di tali procedimenti è resa ancora più difficoltosa perché, esigendosi da parte del giudice tutelare l'emissione di una serie cospicua di provvedimenti, la stessa finisce per gravare in maniera esponenziale sull'ufficio di cancelleria (della volontaria giurisdizione), già di per sé pesantemente onerato dallo svolgimento delle incombenze relative ad affari urgenti e spesso più importanti (in tema, ad esempio, di convalida di provvedimenti di espulsione e di allontanamento, nonché di trattamenti sanitari obbligatori).

Sul protrarsi di tali procedure finisce per incidere molto pesantemente anche l'attività del tutore, che non sempre è ispirata da criteri di celerità, solerzia ed efficienza, soprattutto con riferimento alle tutele senza patrimonio che, peraltro, costituiscono la gran parte dei detti affari.

Va, inoltre, evidenziato che il dato in esame comprende anche quello relativo alle procedure di amministrazione di sostegno, che sono sempre più numerose e richiedono maggiore impegno da parte del giudice, che deve sapere attentamente calibrare il grado di intervento in maniera tale che l'ambito di capacità di agire dell'amministrato, così come vuole il legislatore, non sia sacrificato oltre lo stretto necessario, nel rispetto della natura stessa dell'istituto, concepito proprio allo scopo di evitare le eccessive rigidità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Vi è, ancora, il settore, sempre crescente, dei provvedimenti presidenziali ex art. 148 cod. civ. per la determinazione del contributo di mantenimento del figlio riconosciuto a carico del genitore che si sottrae ai suoi doveri, ovvero a carico degli altri ascendenti, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti.

Vi è, infine, il settore relativo ai provvedimenti ex art. 12, 20 comma, della legge n. 194/78 da emettere in materia di interruzione volontaria di gravidanza da parte di donna minorenni - attribuiti, per assicurare uniformità di indirizzo, al presidente della sezione-, provvedimenti che vanno adottati con la massima sollecitudine ed entro il termine di cinque giorni, e in relazione ai quali occorre deliberare se ricorrano "seri motivi che impediscono o sconsigliano alla minorenni di consultare i genitori" e, solo in pochissimi casi, se, all'esito della consultazione dei genitori, il diniego di uno di essi o di entrambi sia o meno giustificato.

Separazioni giudiziali	Periodo	Totale
Pendenti	al 30.06.2012	1.376
Sopravvenuti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	516
Definiti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	415
Pendenti	al 30.06.2013	1.477

Divorzi giudiziali	Periodo	Totale
Pendenti	al 30.06.2012	564
Sopravvenuti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	310
Definiti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	279
Pendenti	al 30.06.2013	595

Separazioni consensuali	Periodo	Totale
Pendenti *	al 30.06.2012	347
Sopravvenuti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	1.336
Definiti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	1.352
Pendenti *	al 30.06.2013	331

* ma con udienza presidenziale già fissata.

Divorzi su ric. congiunto	Periodo	Totale
Pendenti *	al 30.06.2012	252
Sopravvenuti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	504
Definiti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	507
Pendenti *	al 30.06.2013	249

* ma con udienza presidenziale già fissata.

Separaz. giud. (fase presid.)	Periodo	Totale
Sopravvenuti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	674
Definiti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	469

Div. giudiziali (fase presid.)	Periodo	Totale
Sopravvenuti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	297
Definiti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	220

Tutele, curatele ered. giac. e amministr. sostegno	Periodo	Totale
Pendenti	al 30.06.2012	2.076
Sopravvenuti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	328
Definiti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	320
Pendenti	al 30.06.2013	2.084
Modif. sep. ex art. 710 cpc	Periodo	Totale
Pendenti	al 30.06.2012	414
Sopravvenuti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	228
Definiti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	211
Pendenti	al 30.06.2013	431

I.V.G. e T.S.O	Periodo	Totale
Pendenti	al 30.06.2012	////
Sopravvenuti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	338
Definiti	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	338
Pendenti	al 30.06.2013	////

Tutele	Periodo	Totale
Tutele con patrimonio aperte	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	25
Tutele senza patrimonio aperte	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	199
Tutele con patrimonio chiuse	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	5
Tutele senza patrimonio chiuse	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	276
Provvedim. del G. T. emessi	dall'1.7.2012 al 30.6.2013	1803

Scheda n. 2

Diritto e processo societario

In ordine al contenzioso sottoposto al vaglio della sezione e rientrante nell'ambito di applicazione del d. l.vo n. 5/03 il periodo oggetto della relazione fa registrare per i procedimenti ordinari un'ulteriore flessione delle pendenze (85 rispetto ai 104 del periodo precedente) e un numero di processi definiti con sentenza pari a 45.

Quanto alla tipologia delle relative controversie, si può osservare una conferma del rapporto tra le cause di responsabilità contro gli organi di amministrazione e controllo (16 contro le precedenti 23) mentre risultano costanti le impugnazioni di delibere assembleari e consiliari (25 contro le precedenti 26); le cause in materia di rapporti societari, patti parasociali e trasferimento di quote sono state 10 rispetto alle 13 del periodo precedente.

Sempre in materia societaria, ma iscritti a ruolo successivamente all'abrogazione del rito societario speciale, sono pendenti n.280 procedimenti così suddivisi per tipologia:

- a) cause di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo, n. 116;
- b) impugnazione delle delibere assembleari, n.62;
- c) intermediazione mobiliare, n. 31;
- d) cause in materia di rapporti societari e trasferimento quote, n.24;
- e) altri procedimenti societari, n.47;

il tutto in aumento rispetto ai 197 procedimenti pendenti nel periodo considerato.

Continua dunque – così come previsto nella precedente relazione – la prevalente presenza del contenzioso legato alla intermediazione mobiliare (n.31), che non sembra peraltro ancora destinato ad arrestarsi, per le ragioni già in precedenza rassegnate, da ricondurre non solo alla recrudescenza della crisi finanziaria registratasi a livello mondiale, ma anche alle ancora attuali e non risolte problematiche relative alla collocazione presso i risparmiatori di determinati strumenti e prodotti finanziari, che non hanno trovato un'adeguata risoluzione in sede preventiva e stragiudiziale.

L'introduzione del rito di cui al d. l.vo n. 5/03, attesa la macchinosità della fase pre-trial, è risultata di difficile gestione per il ceto forense, specie nei casi – assolutamente prevalenti nello specifico contenzioso in esame – di pluralità di parti coinvolte in complesse reciproche interlocuzioni, spesso costellate da difficoltà di notificazioni, preclusioni e decadenze non facilmente governabili, non compensata da un'effettiva e significativa contrazione dei tempi di definizione della successiva fase apud iudicem, su cui ha inevitabilmente e negativamente inciso il rilevante numero di processi pas-

sati nella fase giurisdizionale, che, come era agevole prevedere, ha comportato il sensibile aggravio del ruolo di ciascun giudice, nonché la difficoltà di effettuare una consapevole “programmazione” del lavoro, riconducibile eminentemente alla necessità della decisione contestuale (salvo il previsto differimento del deposito della sentenza nei casi di particolare complessità) unita allo spazio temporale assegnato al giudice per provvedere sulle istanze di fissazione dell’udienza (di numero ovviamente non preventivabile), risultando in definitiva preclusa (se non nell’ambito di uno spazio assai ristretto) la concreta possibilità di distribuire opportunamente le decisioni.

Non va infine sottaciuto che la concreta gestione del carico di lavoro nella materia in esame è risultata altresì condizionata dalla necessità di affrontare una serie nutrita di questioni interpretative di natura processuale, scaturenti, oltre che da una non sempre felice stesura delle norme, sotto l’aspetto della tecnica legislativa, dall’indubbia novità dell’impianto complessivo del nuovo rito (la distinzione in fasi, la gestione della prima fase rimessa esclusivamente alle parti salvi spazi marginali di intervento del giudice, l’ingresso di quest’ultimo nel procedimento solo a seguito della presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza) che hanno imposto ad avvocati e giudici una sostanziale “riconsiderazione” di istituti già noti agli operatori del processo (si pensi al regime delle preclusioni e decadenze - sottratto, in linea di principio, al potere di rilievo officioso del giudice - alle tematiche inerenti all’estinzione dei processi e all’inammissibilità delle istanze di fissazione dell’udienza), con inevitabile appesantimento nella rispettiva stesura di argomentazioni, difese e motivazioni.

Per tutte le suindicate ragioni va quindi positivamente valutata l’abrogazione del rito speciale societario intervenuta con la L. 18.6.2009 n. 69, non senza peraltro rilevare che la scelta legislativa che prevede che le norme abrogate continuino ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge, impedirà ancora per non breve periodo di ricavare concreti benefici dal detto provvedimento legislativo, tenuto conto dell’attuale rilevante pendenza di processi che dovranno continuare ad essere trattati con il rito speciale, il cui esaurimento, in considerazione dell’attuale tasso di smaltimento di siffatto contenzioso, richiederà ragionevolmente non meno di tre o quattro anni. A ciò va aggiunto che per la medesima tipologia di controversie saranno per lungo tempo in vigore due riti differenti, a seconda della data di instaurazione dei giudizi, con un effetto oggettivamente contrastante con l’obiettivo di semplificazione ed unificazione dei riti che il legislatore mostra di voler perseguire già nelle previsioni normative della novella in esame (Art. 54: Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili).

L'istituzione, con effetto dal settembre 2012, presso questo ufficio giudiziario, del c.d. Tribunale delle imprese (D.L. n. 2/12), con competenza distrettuale anche su tutte le controversie relative a rapporti societari e/o ad appalti pubblici "comunitari" di cui sia parte aggiudicataria una società, ha posto le premesse per condizioni di maggiore uniformità di indirizzo e di tendenziale prevedibilità delle decisioni (in funzione anche della durata ragionevole dei procedimenti e di una deflazione del carico giudiziario), ma richiederà anche un'attenta valutazione (non possibile nell'attuale fase iniziale di operatività del nuovo istituto) dei flussi del "contenzioso" e degli effetti, di medio e lungo periodo, di tale concentrazione di competenze sulla congruità degli attuali organici dei giudici e sulla funzionalità complessiva dell'ufficio giudiziario.

Scheda n. 3

Controversie in materia di lavoro e previdenza

Alla data del 30.6.12, la pendenza complessiva delle controversie di lavoro e di previdenza era di 25.485 unità, mentre la pendenza registrata al 30.6.13 è stata di 28.651. E' agevole dedurre come, nel periodo considerato, vi sia stato un incremento di apprezzabile entità.

Siffatto incremento va attribuito al sempre considerevole afflusso di cause (nel periodo ne sono sopravvenute ben 13.170, a fronte delle 13.579 cause sopravvenute nel periodo precedente), e ciò nonostante il notevole impegno dei giudici della Sezione, i quali, gravati mediamente da un ruolo individuale di circa 3.000 cause alla data del 30.6.12, hanno emesso 3.493 sentenze (rispetto alla 5.585 sentenze emesse nel periodo precedente).

I giudici della Sezione sono stati, di fatto, mediamente soltanto sette (a fronte di un organico di dieci).

Volgendo lo sguardo non soltanto al passato recente (caratterizzato dalla ben nota crisi economica, i cui effetti negativi si sono particolarmente riversati nel mondo del lavoro e, quindi, nella giustizia del lavoro), ma anche al futuro, non può non evidenziarsi come soltanto un sensibile rafforzamento dell'organico della Sezione (non rientrante nella competenza della Presidenza del Tribunale, che non può provvedere con concorso interno), peraltro, già fermamente richiesto al Ministro della Giustizia, sia dal Consiglio Giudiziario presso codesta Corte di Appello, sia dal Consiglio Superiore della Magistratura, potrà consentire di affrontare in modo adeguato, in particolare sotto il profilo del rispetto del principio del giusto processo, il giornaliero afflusso di cause di lavoro e di previdenza, tutte caratterizzate dal requisito dell'urgenza.

E' superfluo osservare, sul punto, come un organico già inadeguato sulla carta divenga insufficiente e foriero di gravi problemi organizzativi a causa delle periodiche assenze delle varie unità lavorative, determinate da malattie, ferie, recupero ferie, permessi ex legge 104/92, *part time* e quant'altro.

Scheda n. 4

Fallimento e procedure concorsuali

Nel richiamare quanto già rassegnato nelle relazioni degli anni precedenti, anche quest'anno deve rilevarsi il numero sostanzialmente costante dei fallimenti dichiarati (181 nel periodo 1/7/2012 – 30/6/2013 rispetto ai 186 del periodo precedente).

Peraltro, nonostante l'intervenuta riforma concernente la "soglia" di fallibilità, molti dei fallimenti dichiarati presentano passività non particolarmente rilevanti .

La sezione, nonostante l'organico ai limiti della sufficienza, avuto riguardo sia ai magistrati che al personale ausiliario, ha svolto una notevole mole di lavoro: la pendenza, con la chiusura di ben 184 fallimenti, è diminuita da 1.858 a 1.855 (al 30.6.2013). Come è noto, peraltro, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'Ufficio. Ed invero, anche prescindendo dal fatto che non sempre i curatori, sebbene ripetutamente sollecitati e sovente all'uopo convocati in camera di consiglio, svolgono con solerzia le loro funzioni (specie nei fallimenti di vecchia data ed in quelli in cui lo stato patrimoniale non consente neppure il recupero delle spese), notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dalla interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza dei fallimenti ultraquinquennali.

Le procedure concorsuali scontano, in altre parole, i tempi, ordinariamente lunghi, di definizione di azioni giudiziarie intraprese per il recupero di attivo (si pensi alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, ad azioni di divisione di comunioni, tra il fallito e terzi, di beni immobili), mentre le lungaggini e le difficoltà che si frappongono alla loro chiusura in tempi ragionevoli, non derivano, di norma, da remore significative nell'attività di liquidazione dell'attivo, anche se non mancano, ovviamente, casi in cui le difficoltà di collocazione dei cespiti inventariati sul mercato dei possibili acquirenti, costituiscono di fatto fattori di rallentamento o, addirittura, di paralisi della procedura.

Dovrebbe, quindi, apparire evidente che, nell'ambito delle azioni promosse ex legge "Pinto" – che nel periodo in considerazione hanno fatto registrare un notevole incremento, avendovi fatto ricorso non solo soggetti falliti, ma anche creditori concorsuali

in attesa di soddisfazione mediante riparto – la valutazione della ragionevolezza dei tempi della procedura non può essere rapportata allo spazio temporale tra apertura e chiusura della stessa, ma va riferita in concreto soltanto ai tempi impiegati per la verifica del passivo, la liquidazione dell'attivo acquisito senza il ricorso a iniziative giudiziarie ad hoc, ed i riparti, espungendo dal computo dei ritardi non giustificati i tempi necessari per l'esperimento e la definizione delle controversie attive e passive, la cui pendenza impedisce giuridicamente la chiusura delle procedure concorsuali (e la cui non ragionevole durata è autonomamente sanzionata in favore delle rispettive parti processuali).

Va peraltro evidenziato che un fondamentale supporto all'attività dei giudici delegati può oggi ritenersi significativamente realizzato tramite l'informatizzazione delle procedure, che, oltre ad agevolare la generale gestione di ogni singolo fallimento, consente il monitoraggio "a vista" dello stato di ognuno di essi ed il controllo della diligenza e dell'attivismo (e, di contro, della trascuratezza) dei curatori: l'operatività del sistema e l'efficienza dello stesso presuppone però il costante e tempestivo inserimento dei dati, risultando a tal fine imprescindibile l'opera assidua di personale di cancelleria specializzato, all'uopo adibito.

Peraltro, considerato che, nonostante il sistema come sopra attivato, permane tutt'ora la necessità di sollecitare sistematicamente una non trascurabile percentuale di curatori ad attivarsi per lo svolgimento delle procedure, e considerato che ordinariamente i comitati dei creditori si disinteressano delle procedure, permane tutt'ora la difficoltà di apprezzare, con previsioni favorevoli, la riforma della legge fallimentare, in vigore dal luglio 2006, che riduce l'ambito dei poteri del giudice trasferendoli al curatore e al comitato dei creditori.

Quanto al carico della sezione fallimentare, è stato già segnalato nelle relazioni concernenti gli anni precedenti che anche i diversi provvedimenti applicativi della legge Prodi hanno comportato e comportano un notevolissimo numero di procedimenti da trattare (specialmente opposizioni allo stato passivo e revocatorie), evidenziandosi esemplificativamente che la gestione delle contestazioni dei crediti (tardive e opposizioni) relative ad un'unica procedura di A.S. regolamentata dal d. l.vo del 1999 ha portato per la sezione ad un aumento del contenzioso di circa 600 giudizi, e non sottoaccendosi che i provvedimenti in parola hanno profondamente inciso, oltre che nella attività di gruppi operanti con alcune loro società anche al di fuori del territorio nazionale, nelle posizioni di innumerevoli creditori, nell'economia dell'intera provincia e nella drammatica situazione, spesso rasentante l'indigenza, di numerosissimi dipen-

denti e delle loro famiglie.

Analoghi effetti oggi produce la crisi che affligge l'economia locale, di cui è eloquente spia l'intervenuto incremento di procedure di concordato preventivo proposte nell'ultimo periodo da imprese di non trascurabile importanza, con elevato numero di dipendenti ed articolati e complessi rapporti commerciali economici e finanziari, nonché di accordi di ristrutturazione del debito ex art.182 bis. Anche tale situazione costituisce un notevole aggravio aggiuntivo per la Sezione, le cui connotazioni, verosimilmente, saranno definitivamente evidenti nei prossimi mesi.

In ordine, poi, agli effetti provocati dall'entrata in vigore dei vari interventi di riforma della legge fallimentare succedutisi negli ultimi anni, può osservarsi che dai dati statistici surriportati trova conferma la previsione, formulata nella precedente relazione, secondo cui, dopo una iniziale riduzione del numero dei fallimenti dichiarati per effetto dei limiti originariamente introdotti per la assoggettabilità al fallimento, le modifiche apportate dal correttivo – in vigore dall'1 gennaio 2008 – avrebbero determinato una nuova crescita delle declaratorie di fallimento, come di fatto è puntualmente avvenuto .

Peraltro va ribadito che la iniziale riduzione del numero dei fallimenti dichiarati non ha portato ad una altrettanto sostanziale deflazione del contenzioso comunque legato alla materia fallimentare. Per un verso, infatti, come già osservato, avendo il legislatore sostanzialmente trasformato il procedimento di istruttoria prefallimentare, introducendovi momenti cognitivi e di approfondimento istruttorio prima esclusivamente propri della eventuale fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (oggi, non a caso da impugnare innanzi alla corte di appello e non davanti allo stesso tribunale), i giudici della sezione sono stati e sono oggi comunque particolarmente impegnati dalla trattazione delle istanze di fallimento peraltro rimaste, quanto alla relativa consistenza numerica, sostanzialmente inalterate malgrado l'entrata in vigore della riforma. Per altro verso, infine, non va dimenticato che le imprese oggi fallibili hanno una dimensione medio-grande e che a tale non indifferente consistenza soggettiva corrisponde un altrettanto elevato grado di contenzioso - nelle forme dell'accertamento del passivo e delle cause ad esso correlato; delle cause di ricostruzione del patrimonio del fallito e di quelle di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo - oggi peraltro regolato dal rito camerale, ben più impegnativo, quanto ad immediatezza di definizione, di quello ordinario.

E la situazione è destinata a peggiorare avuto riguardo, come detto, alla contingente negativa congiuntura economica, che analisi e previsioni non danno di breve durata.

Sezione Specializzata in Materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale

Con riferimento agli affari civili trattati dalla sezione specializzata si rileva un decremento della pendenza, passata da 71 cause a 60. Sono state emesse 16 sentenze (contro le 19 del periodo precedente), a cui vanno sommati n.6 procedimenti altrimenti definiti, nonché n. 7 procedimenti cautelari e n. 1 reclamo parimenti definiti nel periodo in esame.

Scheda n. 5

Responsabilità civile con particolare riguardo alla responsabilità della Pubblica Amministrazione

Ancora una volta, deve confermarsi una significativa diminuzione delle controversie che in materia urbanistico - edilizia vedono coinvolta la p.a. a titolo di illecito aquilano.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.80/98 e delle successive pronunce della Corte Costituzionale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le sole fattispecie di c.d. occupazione usurpativa; così risolvendosi in favore della giurisdizione amministrativa il contrasto sorto in ordine alla questione di giurisdizione in materia di c.d. occupazione appropriativa, che diverse perplessità aveva suscitato nonostante la successiva sentenza n.191/2006 della Corte Costituzionale, (dichiarativa della illegittimità dell'art. 53 T.U. espropriazioni, laddove demanda alla giurisdizione del G.A. anche i comportamenti che, neanche in via mediata, siano riconducibili ad un atto autoritativo della p.a.).

Come si è già rilevato nella precedente relazione, la giurisprudenza della Suprema Corte nelle più recenti pronunce, infatti, si è attestata su posizioni che individuano come "residuale" la giurisdizione del giudice ordinario.

Particolarmente significativa al riguardo è l'ordinanza n. 2688 del 7/2/2007 delle SS.UU. che ricomprende nella categoria delle occupazioni "usurpative" (come tali di competenza del G.O.) solo quelle in cui:

- 1) manca del tutto la dichiarazione di p.u.;
- 2) questa sia del tutto nulla (ad esempio, per mancata indicazione dei termini di inizio e ultimazione dell'opera);
- 3) sia sopravvenuta l'inefficacia della dichiarazione di p.u. per l'inutile decorso dei termini finali in essa fissati o a seguito del mancato inizio delle opere nel triennio successivo.

È opportuno tuttavia segnalare che nelle ipotesi dubbie è comunque necessario l'espletamento di attività istruttorie al fine di accertare, in punto di fatto, i presupposti sopra indicati dell'inutile decorso del termine e del mancato inizio dei lavori.

Inoltre va puntualizzato che permane comunque la competenza in unico grado della

Corte d'Appello per la determinazione dell'indennità relativa al periodo di occupazione legittima.

Le considerazioni di cui sopra, in linea del resto con la giurisprudenza del locale TAR e del Tribunale di Catania, fanno sì che notevole parte del contenzioso in materia sia ormai già transitata innanzi al giudice amministrativo.

La responsabilità della P.A. viene ancora in discussione nelle cause per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso generale e diretto da parte dei cittadini (danni provocati da "insidia" o "trabocchetto").

Cause, queste, che pongono le questioni concernenti il coordinamento e l'integrazione tra l'art. 2051 cc e l'art. 2043 cc e le condizioni necessarie per l'applicazione di tali norme.

Nel periodo considerato sono state ancora numerose le cause promosse contro il Ministero della Salute da soggetti che, in conseguenza di trasfusioni di sangue e/o emoderivati e/o plasma e/o altri derivati del sangue qualificati come specialità medicinali secondo il disposto della direttiva 65/65 CEE del gennaio 1965, sono stati colpiti da patologie virali quali HIV, epatite C, epatite B.

Giova ricordare al riguardo che le S.U., con la sentenza dell'11 gennaio 2008 n. 581, hanno fissato importanti principi in tema di prescrizione dell'azione risarcitoria de qua e di responsabilità del Ministero della Salute.

Merita ancor di essere sottolineato il rilevante numero di procedimenti cautelari di primo grado assegnati alla III^a sezione civile all'esito della completa efficacia del dec. leg. n. 51/1998, istitutivo del giudice unico di primo grado (433 nel periodo ora considerato, rispetto ai 289 del precedente periodo).

È opportuno ribadire al riguardo quanto già riferito nelle precedenti relazioni, e cioè che la fusione dei due uffici della Pretura e del Tribunale ha comportato ratione materiae l'attribuzione alla III^a sezione di tutti i procedimenti cautelari nunciatori (denunce di nuova opera e di danno temuto) e possessori (azioni di reintegrazione ex art. 1168 c.c. e di manutenzione ex art. 1170 c.c.) già attribuiti alla competenza funzionale del pretore.

Ciò ha comportato un nuovo, rilevante e pressante impegno per i giudici della III^a sezione, non solo in considerazione del numero dei procedimenti cautelari a ciascuno di

essi assegnati, (e sensibilmente aumentati per effetto dell'anticipazione della devoluzione, alla sezione, dei procedimenti cautelari e possessori spettanti alle sopprimate sezioni distaccate); ma anche (e soprattutto) per l'esigenza di una pronta trattazione degli stessi (che sovente comporta l'assunzione di prove testimoniali, l'espletamento del libero interrogatorio delle parti, e, normalmente – nelle cause nunciatriche, e spesso, anche nelle cause possessorie – pur l'espletamento di apposita consulenza tecnica) e di un'altrettanto celere decisione (in fatto consistita nell'avvenuta definizione di ben 339 procedimenti cautelari di primo grado nel periodo considerato, rispetto ai 310 del periodo precedente).

E' altresì rimasto elevato il numero dei reclami cautelari (138 sopravvenuti nel periodo considerato), dei quali 106 sono stati definiti nel medesimo periodo.

Tali dati mettono in evidenza come i giudici della III^a sezione civile, nonostante il complessivo carico di lavoro, hanno definito un numero di procedimenti cautelari (di 1° e di 2° grado) assai rilevante e non distante dal numero (di per sé considerevole) di quelli (di 1° e 2° grado) sopravvenuti nello stesso periodo.

L'evidenziata situazione di carico della III^a sezione civile e la decisiva rilevanza che per la stessa assumono i procedimenti cautelari di primo e di secondo grado (costituenti un'imprescindibile forma di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini) determinano sia l'insufficienza dell'attuale organico della sezione (caratterizzato, oltre che dalla persistente scopertura di fatto del posto già del dr Cardile, da tempo trasferito ad altro ufficio e mai sostituito, anche dal recente trasferimento della dott.ssa Zema, non ancora operativamente sostituita), sia lo stato di "sofferenza" della cancelleria (operata da un rilevante numero di adempimenti amministrativi e processuali), cancelleria composta da personale numericamente insufficiente (costretto a sopperire con il proprio sacrificio personale alle carenze dell'ufficio, essendo presenti, oltre al direttore di cancelleria, soltanto cinque assistenti giudiziari, i quali devono occuparsi della gestione del ruolo di sei giudici togati e di quattro giudici onorari, ma sono privi del potere di firma, con conseguente mancanza di almeno un'altra figura professionale in tal senso legittimata).

Le controversie di natura condominiale (sopravvenute in numero di 145 nel periodo considerato) costituiscono una parte qualitativamente e quantitativamente significativa del contenzioso di pertinenza della terza sezione civile, e sono spesso caratterizzate da un'iniziale fase cautelare essenzialmente diretta alla definizione delle istanze di sospensione dell'esecuzione delle impugnate deliberazioni delle assemblee condominia-

li (e dei reclami conseguentemente proposti, con apprezzabile frequenza statistica, avverso le ordinanze ex art. 1137 c.c. al riguardo emesse dal giudice istruttore).

Per quanto riguarda il rito processuale applicabile ai giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali, la sezione segue l'orientamento del giudice di legittimità imperniato sull'affermazione dell'operatività della citazione quale forma di introduzione del processo, nonché dell'equivalenza del ricorso introduttivo (purchè depositato entro il termine previsto dall'art. 1137 c.c.).

Per quanto concerne l'avvenuta introduzione della mediazione civile ex d. lgs n. 28/2010 (di recente dichiarata incostituzionale, nella parte relativa alla previsione normativa della sua obbligatorietà, e poi, riattivata dal D.L. "decreto del fare" dell'estate del 2013), il breve tempo sinora trascorso dalla data di inizio della sua operatività non consente una compiuta valutazione dei primi effetti del nuovo istituto.

Scheda n. 6

Tutela dei consumatori

Assai scarsa la rilevanza quantitativa - ma non qualitativa - delle controversie in materia di tutela dei consumatori. Si tratta di una materia che, pur dopo l'entrata in vigore del c.d. codice del consumo (d. l.vo n. 206/2005), non ha avuto significativa incidenza numerica, anche se, ad onor del vero, è estremamente difficoltoso, se non impossibile, fornire al riguardo dati statistici attendibili -pur se approssimativi-, dal momento che tali controversie, per imprecisione dell'oggetto, vengono normalmente iscritte a ruolo sotto la generica voce delle controversie per risarcimento del danno o garanzia per i vizi in compravendite mobiliari, e, solo in fase istruttoria o decisoria, vengono dal giudice correttamente qualificate.

Il numero complessivo di tali controversie nel periodo di riferimento - sempre ad una stima assai approssimativa - può essere valutato nell'ordine poche decine.

All'esiguità del numero fa, però, riscontro, come si è accennato, la complessità di tali controversie, mentre non si ha notizia della iscrizione a ruolo di azioni collettive dei consumatori promosse ex art. 140.

L'azione collettiva risarcitoria ex 140 bis cod. cons. introdotta dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) - peraltro proponibile solamente dinanzi al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa (con le eccezioni indicate al 40 comma della norma in esame, come modificata dall'art. 49 della legge n. 99/2009) - era originariamente destinata ad entrare in vigore il 30 giugno 2008 e poi il 1° gennaio 2009 per effetto del d.l. n. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/2008); termine, questo, ulteriormente prorogato dal d.l. n. 207/2008, ed ancora slittato al 1° gennaio 2010 per effetto della legge 23.7.2009, n. 99 che prevede, però, una limitata retroattività con riferimento agli illeciti ("*messa in circolazione del prodotto*") commessi a partire dal 15 agosto 2009.

Scheda n. 7

Immigrazione ed espulsione degli stranieri

La materia di cui trattasi – come si è già rilevato nella precedente relazione – ha subito numerose modifiche legislative di natura processuale e sostanziale che hanno comportato notevolissime ricadute sul versante della tutela giudiziaria.

Vi è stato, inizialmente, un repentino innalzamento delle controversie di competenza propria del Tribunale ordinario, ricollegabile alla previsione di sospensione ex lege dell'efficacia del provvedimento amministrativo espulsivo, che induce alla presentazione dell'istanza, dovendosi attendere in ogni caso l'esito conclusivo del giudizio (fissato dalla legge in giorni trenta, che difficilmente tuttavia possono esser rispettati sia per la quantità stessa dei ricorsi, sia per la necessità di operare – come appresso si dirà – un corretto e completo vaglio istruttorio).

Entrando più nello specifico, la materia del riconoscimento della protezione internazionale di cittadini extracomunitari ha trovato compiuta regolamentazione, sotto il profilo sostanziale col D.lvo n. 251 del 19.11.07 e, sotto quello procedurale col D.lvo n.25 del 28.1.08 (di attuazione della direttiva 2005/85/CE ,concernente le norme procedurali di riconoscimento dello status di rifugiato).

Il cittadino extracomunitario può oggi ottenere la “protezione internazionale” o mediante il riconoscimento dello status di rifugiato o mediante lo status di protezione sussidiaria (art 2 D.lvo 251 /07).

Di contro, è stato definitivamente chiarito che per domanda di asilo deve intendersi non già un diritto autonomo e diverso da quelli di cui sopra, bensì “la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione umanitaria” (art.2 lett.b D.lvo n. 25/08-d.l. procedura).

Più in particolare, lo status di rifugiato dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni cinque, rinnovabile previa verifica delle condizioni (art 23 d.l. qualifiche), e compete (art 2 lett. e) a chi ha il fondato timore di essere perseguitato (la nozione di atti di persecuzione è specificata nell'art 7) per le ragioni analiticamente indicate nel predetto art. 2 e descritte nel successivo art. 8 (razza, religione, appartenenza ad un gruppo sociale o politico – cioè le medesime già ricomprese nell'art 19 D.lvo 286/98 tra quelle che vietano l'espulsione), e non può o non vuole avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza.

Lo status di protezione sussidiaria invece dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni tre, rinnovabile previa verifica delle condizioni (art 23), e compete (art

2 lett. g) al cittadino straniero che “non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d’origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno....”intendendosi per suddetto “grave danno” ex art. 14): a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d’origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

La protezione sussidiaria contempla quindi solamente specifiche circostanze: condanna a morte, tortura (o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile in situazioni di conflitto armato.

Questo elenco di motivi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, contenuto nella Direttiva U.E., è esaustivo, e non dà spazio a deroghe e modifiche in sede di trasposizione in legge nazionale.

In seno alla disposizione transitoria di cui all’art. 34, comma 4, si è poi operata per il passato, quanto agli effetti, una sostanziale equiparazione tra il “permesso di soggiorno umanitario” di cui all’ art. 5 comma 6 d.lvo n. 286/98 (“il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”) e l’introdotta “permesso per protezione sussidiaria”, nel senso che per i permessi rilasciati prima dell’entrata in vigore del decreto, al momento del rinnovo è rilasciato il permesso per protezione umanitaria, con la conseguenza che il rinnovo avrà durata triennale.

Tuttavia, va esclusa l’equiparazione sostanziale tra le due figure, fondate su presupposti differenti, giacchè l’art. 32, comma 3, D. lvo 25/08 precisa che la Commissione Territoriale competente, ove ritenga possano sussistere i presupposti dell’art 5 citato (evidentemente non coincidenti con la protezione sussidiaria e non altrimenti specificati), trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del relativo permesso di soggiorno: sicchè se ne deduce che non compete alla Commissione il rilascio di siffatto diverso permesso umanitario né, tantomeno, può esser disposto dal giudice in sede di reclamo di un provvedimento amministrativo che non può contenerlo.

Inoltre, va rilevato che l’utilizzazione dei termini “trasmissione degli atti” ed “even-

tuale rilascio” lascia chiaramente intendere che rimane impregiudicata ogni valutazione discrezionale dell’autorità destinataria della trasmissione medesima (questore), nel senso che a questa non viene “ordinato” il rilascio del permesso : da ciò logicamente dovrebbe conseguire che il giudice in sede di reclamo difetta di giurisdizione in ordine alla domanda di permesso per motivi umanitari, e che avverso il diniego da parte del questore è piuttosto esperibile ricorso innanzi al giudice amministrativo (circa la valutazione politico-amministrativa della sussistenza delle ragioni di protezione, in stretta relazione con il tasso di discrezionalità politico- amministrativa che segna l’accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e sulla base della valutazione della situazione politica esistente nel paese di origine).

Sotto il profilo processuale, ai sensi dell’art 35 D.lvo 25/08, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale va proposto al Giudice del Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d’Appello in cui si trova la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento.

Come già anticipato, inoltre, il ricorso sospende ex lege l’efficacia del provvedimento impugnato (art 35 comma 6), a meno che la domanda non sia stata dichiarata inammissibile dall’organo amministrativo (nel qual caso la sospensione può esser richiesta al giudice – art 35, comma 7), ciò che spiega anche il moltiplicarsi dei ricorsi rispetto al passato .

La competenza è ora del Tribunale di Catania per tutti i provvedimenti della Commissione Territoriale della Sicilia orientale, ubicata in Siracusa .

L’art. 35 del D.lvo citato infatti – innovando sulla precedente disciplina, interpretata nel senso che competenti erano i tribunali dove aveva sede la commissione territoriale – attribuisce ora la competenza al Giudice del Tribunale “che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d’Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha pronunciato il provvedimento”.

Il rito è adesso (ex D.Lgs n. 150/11) quello sommario di cognizione ex art. 702 – bis c.p.c., e viene definito con ordinanza impugnabile dinanzi alla Corte d’Appello.

Il ricorso avanti l’A.G. non si configura peraltro come impugnazione in senso stretto di un provvedimento amministrativo, ma ha per oggetto la posizione giuridica soggettiva del richiedente del quale il giudice è chiamato ad accertare un determinato status, sicché non rilevano di per sé gli eventuali vizi della procedura amministrativa, poiché non espressamente richiamati dal legislatore (come avviene, ad esempio, per le ipotesi

di impugnazione di atti amministrativi di cui alla L. n. 689/81).

Oggi, con il D.lvo n. 25/08, è stato chiarito (art. 2, lett. b), che per “domanda di asilo” si intende “la domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione umanitaria”, e che “il richiedente è ammesso a rimanere nel territorio ... fino alla definizione della commissione territoriale” (che, se non adottata entro sei mesi, dà diritto ad ottenere ex art. 11 d.lvo n. 140/05 il permesso di soggiorno per la richiesta di asilo).

Le autonome domande di asilo, proposte eventualmente anche con citazione, non possono quindi mai trovare accoglimento.

Scheda n. 8

Esecuzione forzata con particolare riguardo al rilascio degli immobili

Nel periodo 1/7/2011 - 30/6/2012, la VI Sezione civile del Tribunale di Catania ha dovuto fronteggiare una mole di lavoro in continua crescita, pur in assenza del quarto magistrato in organico alla sezione.

Il giudice Floriana Gallucci, infatti, pur essendo stato assegnato formalmente all'ufficio, vi ha preso servizio solo il 21.7.2012.

Il ruolo del giudice assente è stato affidato a due GOT in servizio presso la sezione, una delle quali, peraltro, vincitrice di concorso all'INPS, era spesso incompatibile per la trattazione delle procedure in cui il detto ente pubblico era debitore esecutato, creditore o terzo pignorato.

Si è accumulato, pertanto, un notevole ritardo nella trattazione delle procedure mobiliari e nei procedimenti civili assegnati al ruolo del giudice assente e non sostituito.

E' notorio, inoltre, che la grave crisi economica che il Paese sta attraversando ha causato gravi difficoltà nell'adempimento delle obbligazioni da parte della gran parte dei cittadini che, avendo sperato in un guadagno stabile, avevano contratto mutui cui non riescono più a far fronte.

E' chiaro che i creditori, in particolare gli istituti bancari e le imprese cessionarie dei crediti, debbano agire esecutivamente per il soddisfacimento delle loro pretese, aggravando così il carico di lavoro della sezione addetta alle esecuzioni.

Per quanto riguarda il personale di cancelleria, è da segnalare che, nel periodo in riferimento, è andata in pensione la sig.ra Battaglia e che, dal mese di maggio, la sig.ra Bellina è stata applicata alla Corte d'Appello di Catania, senza che vi sia stata alcuna possibilità di sostituzioni.

Per ridurre i ritardi nella trattazione delle procedure immobiliari, con provvedimento del febbraio c.a., è stata proposta l'assegnazione di un terzo giudice alle espropriazioni di beni immobili; all'unico giudice togato, addetto alle esecuzioni mobiliari, sono state affidate tutte le procedure esecutive presso il debitore e quelle presso terzi, con pignoramenti superiori ad €60.000, mentre le restanti procedure sono state suddivise ai GOT.

La nuova soluzione organizzativa consente ai GOT di occuparsi di procedure omogenee, con conseguente, auspicabile riduzione dei tempi per la redazione delle ordinanze, fino ad oggi, troppo lunghi.

La trattazione dei processi civili occupa una parte marginale del lavoro dei giudici

della sezione e i tempi di definizione sono inferiori ai tre anni.

Scheda n. 9

Locazioni

La grave crisi economica manifestatasi anche nel corso del periodo in esame ha inciso in maniera significativa sui procedimenti in materia di locazioni, in ordine ai quali si è riscontrato un apprezzabile aumento delle sopravvenienze.

In tale materia sono, infatti, pervenuti complessivamente 1.717 procedimenti (n. 1.223 nel periodo precedente), dei quali n. 1.009 procedimenti relativi a immobili destinati ad uso abitativo e n. 708 per immobili destinati ad uso diverso.

Sono stati definiti complessivamente dalla V[^] sezione civile n. 1.829 procedimenti (n. 1.216 nel periodo precedente), dei quali n. 1.082 relativi a rilascio di immobili destinati ad uso abitativo e n. 747 per rilascio di immobili destinati ad uso diverso.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Bruno Di Marco